

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SETTIMA CIVILE

Il Giudice dr Livia De Gennaro

a scioglimento della riserva assunta nella procedura nr 404/2025 di accordo di ristrutturazione

vista la relazione particolareggiata depositata dal professionista nominato e la proposta del piano del consumatore depositata dalla parte istante;

constatata la soddisfazione dei requisiti di legge e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;

letti gli atti e la documentazione allegata, emette la seguente

SENTENZA

Il ricorrente è debitore civile in condizione di sovraindebitamento ex art.2, comma 1, lett. c) D.Lgs.14/2019 trasfuso nel nuovo CCII e come da successive modifiche

La debitoria ammonta a circa 200 mila euro di cui 100 mila nei confronti di ING Bank, ed e un credito privilegiato in quanto sull'immobile del ricorrente vi e iscritta ipoteca a garanzia del finanziamento. Il finanziamento e stato contratto nel 2015 e ad oggi le rate sono tutte pagate.

Il finanziamento ha scadenza nel 2043. Il gia menzionato credito privilegiato verrebbe pagato nella misura del 100% mentre i chirografari nella misura del 20%.

Il piano prevede un pagamento in 10 anni nella misura di € 1.100 mensili.

L'OCC ha rappresentato la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria sia rispetto ai tempi di scadenza e sia in rapporto al valore dell'immobile sito in Pianura che sulla base di una valutazione depositata in atti risulta pari ad euro 112.000.

Orbene, tenuto conto di quanto esposto nel piano e nella relazione particolareggiata, nonché delle integrazioni eseguite e depositate, devono ritenersi sussistenti i requisiti della omologazione con le precisazioni che seguono

Con riferimento al requisito della meritevolezza, non può non tenersi conto delle modifiche apportate sul punto dal Codice della crisi in base alle quali tale presupposto dovrà parametrarsi a diversi criteri.

Invero, l'art. 4 quater chiarisce che la meritevolezza va inquadrata nell' assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Infatti, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia "determinato la

situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Vi è dunque il passaggio dall’assenza di colpa (*rectius* presenza della meritevolezza), richiesta per l’omologa del piano prima della riforma, all’assenza di colpa grave, malafede, frode, che sarà ora richiesta per l’omologa.

Il giudice, più nel dettaglio, non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovra indebitamento con colpa ma al contrario, potrà negare l’omologa del piano solo quando l’indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.

Considerato che gli elementi psicologici richiamati (colpa grave, malafede, dolo) a differenza della più lieve colpa sono di difficile inquadramento e ancor di più di difficile dimostrazione, è comprensibile come, il legislatore abbia inteso ampliare la platea di beneficiari della procedura.

Non basterà più che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovra indebitamento ma sarà necessario che lo stesso lo abbia fatto in maniera assai negligente (essendo richiesta la colpa grave ai fini del rigetto dell’omologa del piano del consumatore) in malafede o al fine di frodare i creditori.

Sulla base della documentazione depositata e delle informazioni rese dal ricorrente, o acquisite dai Gestori della Crisi, può ritenersi che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto dalla ricorrente, sia ragionevolmente attuabile essendo rispettosa della ratio della normativa sul sovra indebitamento .

Alla luce della nuova normativa può, dunque, affermarsi che la meritevolezza non dipende dal verificarsi di un evento non prevedibile (futuro e incerto) che abbia aggravato la situazione debitoria: il sovra indebitato non può essere infatti considerato(e non poteva esserlo neanche sotto la disciplina previgente) meritevole solo quando il debito esplode in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, scioccanti ed estrinseci (cd shock esogeno) .

La volontà del Legislatore della riforma (sia con il Codice della Crisi, sia con le successive modifiche/integrazioni apportate dai correttivi al Codice) è, invero, nel senso di eliminare definitivamente dallo strumentario giuridico i due parametri che più di tutti avevano creato enormi problemi per l’accesso alle procedure *de quibus*, vale a dire il primo ed il terzo del triplice test di meritevolezza, cioè la consapevolezza di contrarre un debito di difficile estinzione e la sproporzione tra il patrimonio ed il debito, che al contrario più spesso integra il mero requisito oggettivo di accesso.

Il Legislatore ha voluto concentrare l’attenzione dell’interprete sull’unico parametro valido, quello oggettivo, cioè l’aver colposamente determinato il sovra indebitamento, migliorandone peraltro l’impianto e specificandolo come segue: “ha determinato la

situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode” (art. 7, co. 2, ora art. 69, co. 1, CCII).

La voluntas legis è stata quindi quella di eliminare gli incerti parametri soggettivi, e di valorizzare come unico parametro quello oggettivo sicchè l’indagine dell’interprete deve essere circoscritta al parametro della causazione oggettiva del sovraindebitamento, e mediante comportamenti specifici, senza che si debba necessariamente accertare un evento futuro e imprevedibile come unico fatto giustificante il sovraindebitamento, cosa che già doveva escludersi in base alla legge come era scritta prima della riforma. Bisogna, in realtà, distinguere la situazione di sovraindebitamento in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi, che integra il requisito oggettivo per poter accedere alla procedura, dalla condotta che l’ha causata, che deve essere stata caratterizzata, per impedire l’accesso alla procedura stessa, da colpa grave, malafede o frode.

Questo è invero l’intento del Legislatore, di favorire l’accesso alle procedure di sovraindebitamento e, con esso, di favorire l’esdebitazione dando a tutti i debitori insolventi una seconda possibilità, per agevolarne il recupero al circuito produttivo , quindi al PIL nazionale con conseguente beneficio per la collettività .

Il favore per l’esdebitazione impone quindi una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si possa impedire al debitore di accedervi solo perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l’essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere

P.Q.M

OMOLOGA

La proposta di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. CCII presentato dal ricorrente nei termini di cui alla parte motiva del presente provvedimento

DISPONE

Che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità sopra indicate

Che l’OCC vigili sull’esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;

Che il piano sia pubblicato a cura dell’OCC

Per effetto dell’omologa ritenuta la sussistenza dei presupposti conferma di sospendersi ogni procedura esecutiva a carico di parte ricorrente .

Il Giudice

dr Livia De Gennaro

TRIBUNALE DI NAPOLI
RELAZIONE PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
NEL NUOVO CODICE DELLA CRISI
D'IMPRESA E D'INSOLVENZA AI SENSI DELL' ART. 68 E SS.

Organismo di Composizione della Crisi

Gestore dott.ssa Giovanna Bifulco

Indice

- 1 Note preliminari.
- 2 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato.
- 3 Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal Nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza inerente il caso specifico.
- 4 Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti.
- 5 Attivo;
- 6 Passivo;
- 7 Le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - a. Analisi del merito creditizio;
6. Atti di disposizione negli ultimi 5 anni e solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni;
7. Atti impugnati dai creditori;
8. Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili;
9. Esposizione della proposta e valutazione alla probabile convenienza dell'alternativa liquidatoria;
10. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata.

I. Note preliminari.

La sottoscritta Dott.ssa Giovanna Bifulco (C.F. BFL GNN 72L69 F839Q), con studio in Napoli, alla Piazzetta del Leone a Mergellina n. 2, con telefax n. 081 7612413 – 081 18941342 –pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it, in data 02/10/2024, con comunicazione a mezzo pec, è stato nominato dall'OCC COA di Napoli quale gestore dell'organismo di composizione della crisi nel procedimento n. prot. 57/2024 promosso dal Sig. [REDACTED]

[REDACTED], coadiuvato dagli Avv.ti Ugo Fiore e Antonio Felaco, PEC antoniofelaco@avvocatinapoli.legalmail.it,

ugofiore@avvocatinapoli.legalmail.it con studio in Napoli alla Via Toledo, n. 156, tel. 081.5513449, domiciliato per l'incarico.

La scrivente ha accettato l'incarico in data 02/10/2024;

Nella fattispecie si fa presente che sussistono i requisiti per l'ammissibilità della Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento così come disposto dal CCII.

In particolare, l'art. 67 recita che *"Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento"*.

Ai fini del presente capo, si intende:

- per consumatore *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali."*

- per sovraindebitamento *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza,"*;

per crisi *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;*

- per insolvenza *"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*.

Ebbene, la proponente riveste la qualifica di consumatore. I debiti sono stati contratti nella qualità di persona fisica per scopi che sono estranei all'attività lavorativa (in ogni caso non imprenditoriale).

L'istante, si trova infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di insolvenza.

Inoltre, sussistono altresì i requisiti previsti dall'art. 69:

Il proponente:

- non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

In definitiva, la finalità della presente relazione è dimostrare che:

Il proponente ha sia i requisiti oggettivi (stato di insolvenza) che quelli soggettivi (i proponenti sono da considerarsi consumatori) per accedere alla procedura di ristrutturazione del debito.

La procedura è, quindi, l'unico strumento in grado di consentire un ritorno "in bonis", con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori, in presenza di un monte debiti di fatto insostenibile e non dovuto a comportamenti negligenti della proponente (meritevolezza).

2. Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato

La previsione in capo al professionista facente funzioni di O.C.C., ai sensi del Nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di ausilio e affiancamento del debitore nella predisposizione del piano devono svolgersi in posizione di terzietà al fine di individuare una soluzione che possa essere soddisfacente agli interessi dei creditori. A tal fine il sottoscritto dichiara che:

- è in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della L.F.;
- non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- non ha prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo a favore del debitore.
- non è legato al ricorrente da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; di non aver prestato, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Peraltro, come indicato dall'ODCEC nelle direttive impartite agli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, la partecipazione del professionista facente funzioni di O.C.C. alle riunioni per la predisposizione del piano, che esprima valutazioni preliminari sulle ipotesi formulate, non ne inficia l'indipendenza rientrando nell'attività di revisione necessaria prevista dall'art. 17 L.3/2012, e nella considerazione che un confronto dialettico fra il professionista incaricato ed i consulenti del debitore, in particolar modo l'avvocato ed eventualmente il commercialista, porti all'individuazione del miglior percorso utile al debitore e ai suoi creditori.

3. Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal Nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza inerente: il caso specifico.

La sottoscritta ritiene di condividere l'elaborazione del piano, predisposto dalla ricorrente, previsto dall'art. 67 e seguenti della Legge "Nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza". Ebbene, il proponente riveste la qualifica di consumatore. La massa debitoria non nasce dallo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale e per tale motivo è legittimato alla presentazione del piano (**Allegato: piano di ristrutturazione dei debiti**).

Lo scopo del presente incarico è, dunque, quello di:

- a. Predisporre, ai sensi dell'art. 68 del Nuovo codice della Crisi, una relazione dell'Occ sulla base della proposta di Piano di ristrutturazione del debito formulata dal Debitore, il cui obiettivo è quello di:
 - a. indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal Debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b. esporre le ragioni dell'incapacità del Debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - c. dare una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

- d. indicare i costi presunti della procedura;
- e. indicare che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al reddito suo disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159"

In tal senso, la proposta di piano come formulata dal debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 67 del Nuovo codice della Crisi e dell'Insolvenza Sezione II; in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco dei beni di proprietà del debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- copia delle dichiarazioni dei CU degli ultimi tre anni e dichiarazioni IVA;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della loro famiglia;
- certificato di stato di famiglia.

4. Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti.

Il sig. [REDACTED]
[REDACTED] in regime di separazione dei beni.

All'attualità il nucleo familiare è composto dal Sig. [REDACTED] con moglie e due figli che risiedono in [REDACTED] (Allegato n. 4: certificato storico di famiglia; Certificato di matrimonio).

Come evidenziato nel certificato di famiglia allegato, il nucleo familiare si compone di sei persone, nello specifico:

Il Sig. [REDACTED] (proponente);

la Sig.ra [REDACTED] (coniuge);

Il Sig. [REDACTED] (figlia di anni 9);

Il Sig. [REDACTED] (figlio di anni 7);

Il Sig. [REDACTED] è impiegato presso la società [REDACTED] dal 2008, percepisce uno stipendio di € 1.561,00 mentre la Sig.ra [REDACTED] risulta casalinga.

Per quanto riguarda la quantificazione delle spese correnti e per il mantenimento della famiglia, ovvero, le spese mensili necessarie alle esigenze quotidiane sono riepilogate nella seguente tabella:

Utenza (Luce, gas e acqua)	190,00
Assicurazione auto	60,00
Carburante auto	130,00
Assicurazione casa	40,00
Condominio	42,00
Utenze mobili	25,00
Internet casa	24,00
Vitto/Alimenti	600,00
Spese scolastiche	40,00
Tari	40,00
Tassa auto	25,00
Varie	34,00
Totale	1.250,00

5. ATTIVO

Il Debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da consentire all'Organo giudicante di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa. Le informazioni fornite dal Debitore sono di seguito riassunte.

Come evidenziato dall'istante, le entrate si basano essenzialmente sul contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato a far data dal 01.01.2008 con la [REDACTED] con qualifica di impiegato; di seguito si riporta

il reddito netto annuo degli ultimi tre anni, dedotto dal modello unico e C.U. (Allegato n.8: CU 2021, 2022, 2023; all.6: buste paga):

ANNO DI RIFERIMENTO	REDDITO NETTO ANNUO/MENSILE
730/21	25.396,00/2.116.33
730/22	31.112,00/2.592,66
730/23	31.112,00/2.592.66

STATINI 2024/2025	NETTO MENSILE
GENNAIO	1.947,00
FEBBRAIO	1.855,00
MARZO	1.824,00
APRILE	1.912,00

Il sig. [REDACTED] percepisce un reddito medio mensile di euro 1.884,00 al quale bisogna aggiungere le trattenute attuali di circa euro 300,00 mensili in busta paga. L'attestazione ISEE rilasciata in data 13.01.2025 di € 14.151,11 fino al 31/12/2025; (all. 7: ISEE)

Il sig. [REDACTED] è proprietario dell'immobile sito in Via Rigoletto n. 55, al secondo piano, corrispondente ai seguenti dati catastali:

[REDACTED];
valutazione dalla Broker Immobiliare di [REDACTED] in € 100.000,00/105.000,00 alla data del 10/10/2024, ed è in discrete condizioni.

(Allegato n.14: valutazione agenzia immobiliare)

Da una valutazione dell'Agenzia del Territorio - valori OMI -sulla base delle quotazioni di riferimento, ovvero la zona ed i metri quadri, come di seguito evidenziato il valore del bene immobile di mercato con tipologia di tipo economico è pari ad euro 112.480,00.

Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	NORMALE	1100	1700	L	3,5	5,3	L
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	740	1150	L	2,4	3,6	L

L'istante è, infine, proprietario di un Auto tipo [REDACTED] acquistata il 16.05.2018 valore commerciale di euro 5.500,00, su cui pende comunicazione della società Napoli Obiettivo Valore srl di fermo amministrativo n. [REDACTED] del 26.06.2024 relativa a tassa sui rifiuti anno 2016 (Allegato n. 10: PRA).

L'istante [REDACTED] con saldo al 04/03/2025 di € 823,69 (Allegato n. 11: estratti di conto corrente).

PASSIVO

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento dell'istante e la sua evoluzione storica, in modo tale da fornire tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovraindebitamento in essere.

Si parla di "definitiva incapacità ad adempiere", quindi la difficoltà non deve essere transitoria ma irreversibile. Inoltre, il riferimento al "patrimonio prontamente liquidabile" evidenzia un'ottica liquidatoria della procedura richiamando i dettami dell'art. 5 L.F.

Il sussistere del requisito di Perdurante Squilibrio nel caso de quo pare assai evidente in ragione dell'entità del debito dell'istante, degli impegni correnti in rapporto alle risorse finanziarie per questi disponibili.

A tal proposito lo scrivente Gestore ha provveduto alla verifica delle posizioni debitorie, così come dichiarate dal ricorrente, mediante l'analisi della seguente documentazione:

- Certificazione CRIF da cui si evince la situazione debitoria dei richiedenti (Allegato n. 12: certificazioni Crif)
- Certificato Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti acquisiti mediante autocertificazione (Allegato n.5: Certificato);
- Visura immobiliare nominale (Allegato n.: visura);
- Visura PRA intesta a Di Mare Gianluca (cfr. All. n.10: PRA);

La sintesi dell'indebitamento del ricorrente è il seguente:

- A. Banca CREDEM Carta EGO [REDACTED] stipulato in data 18/09/2014 di € 48,32 al 28/02/2025;
- B. ING BANK N.V. mutuo [REDACTED] sottoscritto in data 14.03.2016 per euro 130.000,00 con 360 rate mensili da € 567,00 variabili (la prossima rata aprile 2025 € 725,28) per un importo complessivo di € 183.000,00 debito residuo € 101.921,06;
- C. AGOS Ducato Spa apertura di credito revolving stipulato in data 02/05/2017 fido concesso di € 7.000,00 con debito residuo di € 7.143,00, importo scaduto e non pagato € 618,00 a settembre 2024;
- D. Cofidis S.A. apertura di credito revolving stipulato in data 14/05/2021 fido concesso di € 1.500,00 con debito residuo di € 896,00, importo scaduto e non pagato € 140,00 ad ottobre 2024;
- E. Prexta spa Gruppo Banca Mediolanum prestito personale n. [REDACTED] Cessione del Quinto dello stipendio di € 36.000,00 (capitale più interessi) stipulato in data 01/03/2022, con rimborso di 120 rate da € 300,00 mensili, debito residuo 24.955,76;
- F. Prexta spa Gruppo Banca Mediolanum prestito personale n. [REDACTED], di € 24.000,00 stipulato in data 23/09/2022, con rimborso di 96 rate da € 340,73, debito complessivo euro 29.386,36, debito residuo € 21.017,90;

G. Mediocredito di impresa prestito n. [REDACTED] (garante [REDACTED]) stipulato in data 19/05/2023 con 72 rate mensili da € 532,00 debito complessivo € 38.304,00 debito residuo € 20.371,03 oltre scaduto euro 520,23, interessi a scadere euro 95,33;

H. Unicredit - finanziamento prestito personale n. [REDACTED] (coobligato [REDACTED]), di € 29.386,36 con inizio pagamento al 30.06.2025; si sottolinea che la garanzia prestata dal Sig. [REDACTED] è pari al 20% dell'importo totale (Allegato n. 33: contratto finanziamento);

I. Confidis prestito n. [REDACTED] stipulato in data 26/10/2023 di euro 4.000,00 durata 60 mesi con rate mensili di € 89,00 debito complessivo € 5.340,00 debito residuo € 4.679,48;

J. FINITALIA Spa Carta di credito fido € 2.500,00 importo residuo € 442,00 (rateizzazione assicurazione abitazione);

K. Estratto conto Agenzia delle Entrate Riscossione alla data del 12/10/2024 per € 383,03 relativo a cartella notificata il 9/03/2024 di cui € 262,08 per tassa automobilistica anno 2018;

L. Napoli Obiettivo Valore, Fermo amministrativo n. [REDACTED] del 26/06/2024 per € 853,04, relativa a Tari anno 2016;

M. Comune di Napoli Area Entrate – Servizio IMU - TARI avviso di pagamento acconto anno 2024 del 19/07/24 per € 423,00;

Di fatto l'indebitamento è tutto rappresentato da prestiti personali per ripianare situazione familiare dei familiari.

Di seguito la tabella riepilogativa:

Creditore / Rapporto Finanziario	decorrenza	scadenza	Importo originario	Chirografo	Debito residuo
Ing Bank N.V. [REDACTED]	14/03/16	01/12/46	130.000,00		101.921,06
Agos Ducato credito revolving	02/05/17			7.143,00	7.143,00

Confidis credito revolving	14/05/21		1.500,00	896,44	896,44
Prexta prestito personale ██████████	01/03/22		36.000,00	25.213,00	24.402,00
Prexta prestito personale ██████████	26/09/2022		24.000,00	21.017,90	21.017,90
Mediocredito prestito n. ██████████	19/05/23	25/05/29	38.304,00	29.853,00	20.891,26
Unicredit – Invitalia	30/06/2023	31/12/2030	24.000,00	29.386,36	5.877,72
Confidis prestito n. ██████████	26/10/23	15/11/28	4.000,00	4.679,48	4.679,48
Finitalia Carta di credito	13/10/23		2.500,00	380,00	380,00
Agenzia delle Entrate Tassa automobilistica 2018	12/10/24				383,03
Napoli obiettivo valore Tari 2016-2021-2023 Fermo amministrativo	26/06/24				853,04
Comune di Napoli Servizio IMU-TARI	21/10/2024				1.651,00
TOTALE					190.095,93

Totale debitoria: € **190.085,93**

Pertanto, considerato che l'esposizione debitoria mensile è pari ad euro 1.696,00, senza considerare le fidejussioni prestate che laddove non pagate ammonterebbero ad un totale mensile di euro 1.030,00, che le spese mensili medie sono pari ad euro 1.250,00, e che in ogni caso la soglia minima reddituale è pari ad euro 1.488,00, tenuto conto delle entrate mensili che mediamente sono pari ad euro 2.184,00 oltre assegni familiari

pari all'attualità ad € 402,00, si rileva che la situazione patrimoniale rappresentata risulta essere di eccedenza irreversibile delle passività rispetto alle attività prontamente liquidabili. Da quanto dedotto, sussiste, quindi, la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, così come rappresentato nella tabella che segue.

SOGLIA ISTAT: SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA:

IPOTESI DI CALCOLO: NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 4 AREA GEOGRAFICA: GRANDE COMUNE = € 1.488,00

Come si può notare, quasi tutto lo stipendio del sig. [REDACTED] di euro 2.514,61 serve per il budget familiare ed è destinato alle spese giornaliere; per i beni di prima necessità, non residuando nulla anzi la famiglia talvolta viene aiutata da parenti quale la suocera e la sorella al fine rendere la vita dignitosa:

	USCITE MENSILI	ENTRATE MENSILI MEDIE
IMPEGNI FINANZIARI	1.696,00	
SPESE	1.250,00	
STIPENDIO		2.184,00
ASSEGNO UNICO (al 21.05.2025)		402,00
TOTALE	2.946,00	
DIFFERENZA		-360,00

Tenuto conto della incapacienza e della somma disponibile, il ricorrente propone una riduzione percentuale complessiva della massa debitoria per garantire un pagamento in percentuale del debito.

1. Le cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumerle.

Le cause dell'indebitamento sono di fatto oggettive, come dimostrato dalla documentazione a corredo allegata alla proposta e qui sinteticamente esposta.

“Io sottoscritto [REDACTED]

[REDACTED] dichiaro quanto segue:

Nel 2014, con l'intento di costruire una stabilità familiare, acquistavo la prima casa con il supporto di un mutuo trentennale acceso presso l'istituto Credem. Tuttavia, la necessità di affrontare lavori di ristrutturazione non preventivati comportava un aggravio economico pari a € 16.000, che rendeva necessario il rifinanziamento tramite un nuovo mutuo trentennale con ING Direct, per un importo di € 130.000.

Nel periodo compreso tra il 2015 e il 2017, la famiglia si ampliava con la nascita di due figli. A fronte di una moglie disoccupata, sostenevo da solo il carico economico familiare con un reddito netto mensile di circa € 1.600 oltre gli assegni familiari percepiti per circa € 380. Nonostante ciò, animato da senso di responsabilità e solidarietà familiare, accendevo un prestito per aiutare un nipote gravemente malato, e successivamente provvedevo all'accoglienza e al sostentamento dei cognati, duramente colpiti dalla perdita del loro figlio.

A ciò si aggiungeva un ulteriore impegno finanziario in favore dei suoceri non in buone condizioni economiche. Per far fronte a queste crescenti necessità, nel triennio 2018-2020 intraprendevo un secondo impiego. Veniva inoltre contratto un finanziamento da € 15.000 per l'acquisto dell'auto familiare. Tuttavia, con l'avvento della pandemia da Covid-19, tale lavoro secondario cessava, generando un grave squilibrio nel bilancio familiare.

Negli anni successivi (2021-2023), ulteriori eventi straordinari incidevano pesantemente sulla situazione economica: la lunga malattia di mio padre che comportava diversi aggravii di spese per cercare di farlo vivere il più possibile e la successiva scomparsa comportavano nuovi oneri non previsti. In parallelo, io accedevo a una cessione del quinto per € 30.000, al fine di consentire a mio fratello Simone di partecipare al bando "Resto al Sud". Tuttavia provvedevo, con dei bonifici fatti a mio fratello effettuati il 01/04/22 di 9900€, 06-04-22 bonifico di 9900€ per eliminare i debiti pregressi del fratello al fine di poter accedere al bando. Seguiva un ulteriore prestito personale da € 24.000, sempre per sostenere l'attività imprenditoriale di mio fratello e per pagare il funerale del padre, ed infine per l'estinzione finanziamento della auto (ulteriore bonifico a mio fratello di 8000€ in data 04-11-22).

Di particolare rilievo, inoltre, è il fatto che ho prestato garanzia personale per un finanziamento agevolato ottenuto dal fratello con Invitalia, impegnandomi fino al 20% dell'importo di € 29.386,36, pur non traendo alcun beneficio economico personale. Infine un ulteriore impegno, in qualità di garante, veniva assunto presso Medio Credito per la concessione di nuova liquidità, sempre in favore di mio fratello per l'importo di €38.000, anche in questo caso non traevo alcun beneficio economico.

Nel contempo, l'aumento dei tassi variabili determinava il raddoppio della rata del mutuo, contribuendo all'attuale condizione di gravissima difficoltà economica.

Situazione Attuale (2024)

Oggi mi trovo in una condizione di sostanziale impossibilità di far fronte a tutte le obbligazioni assunte, sebbene continui, con grande senso del dovere, a onorare regolarmente il mutuo e la cessione del quinto. Risultano tuttavia arretrate le rate di alcuni finanziamenti, ed è ormai preclusa ogni possibilità di accesso a nuove forme di credito. A ciò si aggiunge il mancato sostegno da parte di mio fratello, nonostante i prestiti e le garanzie prestate a suo esclusivo favore. Giova precisare che ad oggi mio fratello paga regolarmente i finanziamenti con Medio Credito e Invitalia.

Intanto io vado sempre più in difficoltà non riuscendo a trovare un secondo lavoro e affrontare spese improvvise come rottura caldaia, rottura testata dell'auto, spese mediche molto dispendiose (perché probabilmente dovuto al forte stress mi diagnosticano delle ulcere al colon che mi portano molti problemi di salute) e alla fine del 2023 chiedo un piccolo prestito a Cofidis di 4000 per cercare di rialzarmi, tutti prestiti che pago puntualmente senza alcun ritardo fino a luglio 2024 dove non riesco più a far fronte a tutto e per di più ciliiegina sulla torta per motivi familiari litigo con mio fratello e decido di non pagare più i prestiti che ho fatto per lui.

Oggi mi ritrovo con bollette arretrate del gas, condominio arretrato, non riesco a pagare le rate delle finanziarie tranne che il Mutuo e la cessione del quinto che da sole ammontano a 1100€ che pago regolarmente perché non posso lontanamente immaginare di dover vendere casa, l'unica cosa buona che sono riuscito a fare nella mia vita per i miei figli.

Io ho intenzione di pagare come sempre fatto, la mia storia creditizia lo dimostra, ma per scelte sbagliate obbligate e sfortuna non sono in condizioni di farlo, l'accesso a questa procedura di sovraindebitamento è la mia ultima possibilità prima della fine”.

RIEPILOGO FINANZIAMENTI						
BANCA	DATA EROGAZIONE	IMPORTO	RATA	DESTINAZIONE	Rimborso Data	IMPORTO RIMBORSATOMI
PREXTA	21/03/2022	30.000 €	300 €	FRATELLO SIMONE 25000€ ATTIVITA'	AL 10/10/24 NON CI SONO INSOLUTI	5.000 €
PREXTA	28/09/2022	24.000 €	341 €	FRATELLO SIMONE 20000€ e 4000€ saldo	al 01/03/2024	4.500 €
AGOS	16/01/2023	7.000 €	203 €	FRATELLO SIMONE ATTIVITA'	al 01/04/2024	1.200 €
COFIDIS	30/10/2023	4.000 €	100 €	FRATELLO SIMONE AIUTO ATTIVITA'	al 30/09/2024	600 €
ING DIRECT	2016	130.000 €	VARIABILE ATTUALMENTE 800 ca	Acquisto prima casa	MUTUO 30 ANNI, NON CI SONO INSOLUTI	
MICROCREDITO	2023	27.500 €	530 €	FINANZIAMENTO DI IMPRESA FRATELLO	NON CI SONO INSOLUTI	
INVITALIA	2024	30.000 €	500 €	FINANZIAMENTO DI IMPRESA FRATELLO SIMONE IO	NON CI SONO INSOLUTI	
NOTE	IL 90% DEI RIMBORSI RICEVUTI DA MIA FRATELLO SONO TRACCIATI IN ESTRATTO CONTO, 10% CONTANTI					

In particolare, dall'analisi delle poste debitorie emerge che esse sono per la maggior parte derivanti da prestiti personali.

Tale situazione di squilibrio patrimoniale, esistente da alcuni anni, ha contribuito a far aggravare lo stato di sovraindebitamento della proponente.

Ai sensi dell'art. 69 comma 1 CCII, la domanda di ristrutturazione dei debiti è inammissibile se il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Ad avviso della scrivente, la finalità dello strumento giuridico in questione, insieme a quello della esdebitazione del debitore incapiente è perseguire un obiettivo sociale, in grado di calmierare la povertà e attenuare le tensioni sociali, restituendo al mercato un soggetto accorto ossia meritevole.

Quindi si ha meritevolezza quando non ricorrono atti in frode e quando il sovraindebitamento si è formato senza dolo o colpa grave dove:

per colpa grave il debitore ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente;

per dolo quando l'obbligazione sproporzionata sia stata assunta consapevolmente o addirittura appositamente.

Quindi il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano di ristrutturazione del debito era ed è quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del

debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla banale diligenza di un consumatore inesperto (colpa lieve).

Nella fattispecie in esame si ritiene che non sussistano colpa grave, malafede o frode.

Pertanto, la situazione debitoria complessiva con indicazione dei relativi privilegi viene riportata nella seguente tabella:

Creditore / Rapporto Finanziario	decorrenza	scadenza	Importo originario	Chirografo	Debito residuo
Ing Bank N.V. mutuo n. [REDACTED]	14/03/16	01/12/46	130.000,00		101.921,06
Agos Ducato credito revolving	02/05/17			7.143,00	7.143,00
Confidis credito revolving	14/05/21		1.500,00	896,44	896,44
Prexta prestito personale n. [REDACTED]	01/03/22		36.000,00	25.213,00	24.402,00
Prexta prestito personale n. [REDACTED]	26/09/2022		24.000,00	21.017,90	21.017,90
Mediocredito prestito n. [REDACTED]	19/05/23	25/05/29	38.304,00	29.853,00	20.891,26
Unicredit – Invitalia	30/06/2023	31/12/2030	24.000,00	29.386,36	5.877,72
Confidis prestito n. [REDACTED]	26/10/23	15/11/28	4.000,00	4.679,48	4.679,48
Finitalia Carta di credito	13/10/23		2.500,00	380,00	380,00
Agenzia delle Entrate	12/10/24				383,03

Tassa automobilistica 2018					
Napoli obiettivo valore Tari 2016-2021-2023 Fermo amministrativo	26/06/24				853,04
Comune di Napoli Servizio IMU-TARI	21/10/2024				1.651,00
TOTALE					190.095,93

Totale debitoria: € 190.085,93

Tale valore può essere, dunque, considerato rispondente alla realtà.

8. Verifica del merito creditizio e meritevolezza

Il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza (CCII), all'art. 68, terzo comma, prevede che "l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita."

In capo all'ente finanziatore, dunque, vi è l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest'ultimo far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava già al momento della stipula del contratto di finanziamento.

In questo senso, già propendevano prima della Riforma le pronunce del Tribunale di Napoli (ad es. il Dott. Nicola Graziano, con l'ordinanza del 21 ottobre 2020 ha osservato che un ruolo fondamentale – per far propendere all'omologa del piano – è svolto dalle società di finanziamento per quanto attiene alla valutazione del c.d. merito creditizio ex art. 124 bis TUB per cui è da ritenersi sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le banche hanno continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all'art.124-bis del Testo Unico Bancario, che impone alle stesse la verifica del merito creditizio. Di conseguenza, il Tribunale ha statuito che *"La valutazione del merito creditizio da parte degli istituti di credito sarebbe stata elemento idoneo a rafforzare a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla meritevolezza del debitore."*)

Stessi principi venivano adottati anche da altri Tribunali quali, ad esempio, le pronunce del Tribunale di Rimini e di Napoli Nord, ove si legge *"l'art. 124 Tub, prevede, in caso di ricorso*

al credito, l'automatica consulenza finanziaria dell'intermediario, quindi nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale nel richiedere l'accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, l'attività di consulenza dovuta dall'intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante' (Tribunale di Napoli Nord III sez. Civile, Giudice Rabuano, estratto dal provvedimento di omologa del 4.11.2019).

Pertanto, l'art. 12 bis co. 3, secondo cui il Giudice, ai fini dell'omologa del piano, deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, deve essere letto in modo coordinato con il citato art. 124 bis co. 1 TUB, ai sensi del quale: "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Il Legislatore prevede, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire dal cliente e tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il mutuo. La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.

Orbene, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento se non vi sia il merito creditizio.

Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l'art. 124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario. Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è previsto dalla legge la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore.

Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto l'intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio.

Nello stesso senso si pone la previsione del comma 2, dell'art. 69 del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che, in linea con la legge delega, stabilisce sanzioni processuali al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di

sovraindebitamento anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato; il suddetto creditore – finanziatore, non potrà presentare osservazioni al piano né proporre reclamo, avverso l'omologazione, men che meno far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

In tal senso, dunque, che nel nuovo Codice della C.I. risulta prevista una sorta di mitigazione del requisito della meritevolezza rispetto alla Legge n. 3/2012.

Si ritiene, altresì, che per completare l'indagine in ordine al requisito della meritevolezza, occorrerebbe anche verificare il comportamento del creditore.

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto *“disperato”* a fare richiesta di accesso al credito.

Invero, i dati ed i fatti esposti confermano una concreta diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni. Dall'analisi della documentazione depositata emerge, comunque ed in ogni caso, che il comportamento del debitore non costituisca atto in frode ai creditori, laddove per “atto in frode” si intende quell'atteggiamento, con valenza ingannevole, che lascia presupporre che il debitore, nell'accedere al credito, abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Gli elementi da considerare, per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- ☐ importo del finanziamento in verifica;
- ☐ importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- ☐ numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- ☐ reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;
- ☐ importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;
- ☐ scala di equivalenza ISEE, pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare - 1,57 per 2 componenti - 2,04 per 3 componenti - 2,46 per 4 componenti - 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare.

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli, 0,35 in caso di 4 figli, 0,5 in caso di almeno 5 figli;

b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni

compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei

mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;

c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo, ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del DPR n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a sé stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

□ assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare.

In tal senso, considerato che il reddito medio mensile della famiglia Di Mare era dal 2017 al 2023 in media pari ad euro 1.273,00 e che al momento dei finanziamenti il nucleo familiare si componeva di n. 4 persone, di seguito si analizza il merito creditizio per ciascun finanziamento effettuato:

1. ING BANK N.V. mutuo n. [REDACTED] sottoscritto in data 14.03.2016 per euro 130.000,00 con 360 rate mensili da € 567,00 per un importo complessivo di € 183.000,00 debito residuo € 102.228,91;

(A) Assegno sociale anno 2017	€ 507,42
Componenti nucleo familiare	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012 (nucleo 4 persone con figli minorenni)	2,46
(D) Reddito mensile netto disponibile (Busta paga gennaio 2016)	€ 1.349,00

(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 1.248,25
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti	0
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 100,74
(I) G-/ +H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€ - 466,26

Si evidenzia che la Banca ING N.V. ha erogato il mutuo n. [REDACTED] violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII.)*

2. Prexta spa Gruppo Banca Mediolanum prestito personale n. [REDACTED] Cessione del Quinto dello stipendio di € 36.000,00 (capitale più interessi) stipulato in data 01/03/2022, con rimborso di 120 rate da € 300,00 mensili, debito residuo n. 96 rate;

(A) Assegno sociale anno 2022	€ 468,28
Componenti nucleo familiare	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012 (nucleo 4 persone con figli minorenni)	2,46
(D) Reddito mensile netto disponibile (Busta paga gennaio 2022)	€ 1.881,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 1.151,96
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti	€ 567,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 162,04
(I) G-/ +H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€ - 137,96

Si evidenzia che la Banca Prexta Group ha erogato il prestito personale n. [REDACTED] – cessione del quinto - violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *non può presentare opposizione o*

reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII.)

N. Prexta spa Gruppo Banca Mediolanum prestito personale n. [REDACTED] (coobligato [REDACTED]) Cessione del Quinto dello stipendio, di € 24.000,00 stipulato in data 23/09/2022, con rimborso di 96 rate da € 340,73, debito complessivo euro 29.386,36, debito residuo n. 96 rate € 25.213,00;

(A) Assegno sociale anno 2022	€ 507,42
Componenti nucleo familiare	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012 (nucleo 4 persone con figli minorenni)	2,46
(D) Reddito mensile netto disponibile (Busta paga gennaio 2022)	€ 1.881,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 1.151,96
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti	-€ 867,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	0
(I) G-/ +H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€ - 478,69

Si evidenzia che la Banca Prexta Group ha erogato il prestito personale n. [REDACTED] – cessione del quinto coobligato- violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII.)*

O. Confidis prestito n. [REDACTED] stipulato in data 26/10/2023 di euro 4.000,00 durata 60 mesi con rate mensili di € 89,00 debito complessivo € 5.340,00 debito residuo € 4.679,48;

(A) Assegno sociale anno 2023	€ 534,41
Componenti nucleo familiare	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012 (nucleo 4 persone con figli minorenni)	2,85
(D) Reddito mensile netto disponibile (Busta paga gennaio 2022)	€ 1.499,00

(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 1.523,06
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti	€ 1.207,73
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 0
(I) G-/+H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€

Si evidenzia che il prestito Cofidis n. [REDACTED] è stato concesso - violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII.)*

7. Atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni

Nel periodo considerato non risultano atti di disposizione effettuati dal ricorrente.

In merito alla solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni, la verifica della centrale rischi ha permesso di evidenziare che, nei limiti delle loro possibilità, gli istanti hanno sempre operato secondo buona fede.

3. Eventuali atti del debitore impugnati dai creditori

Ad oggi non vi sono le seguenti procedure in atto:

a. 9. Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili

L'art. 6 CCII detta le regole della prededucibilità dei crediti:

- a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;

Pertanto i compensi dell'OCC, come da preventivo sottoscritto e allegato, sono pari ad € 7.737,85 oltre Iva ed accessori inclusi e che come da regolamento, le somme saranno versate seguendo la seguente rateizzazione

- 4. € 200,00 quale acconto istanza nomina gestore al Organismo COA di Napoli;
- 5. il 100% per i costi OCC pari ad € 7.737,85 oltre accessori inseriti nel piano.

Esposizione della proposta e valutazione della probabile convenienza

Alla luce di tutto quanto esposto, gli istanti, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propongono una riformulazione della propria posizione debitoria, sulla scorta del seguente piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore:

- Pagamento dei compensi OCC al 100,00% come da art. 6 CCII, pari ad € 7.737,85;
- Pagamento dei compensi assistenza tecnica di parte al 75,00% come art. 6 CCII pari ad € 3.364,50;
- Pagamento credito privilegiato immobiliare ING NV banca al 100% pari ad € 102.228,91;
- Pagamenti ADER Napoli, Comune di Napoli, Napoli Obiettivo Valore privilegio al 100,00%;
- Pagamento crediti chirografari quali: Carta Ego Credito Emiliano, Agos ducato credito revolving, Cofidis, Prexta prestito personale, Mediocredito, Cofidis prestito, Finitalia al 20,00%.

QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI					
	Creditore / Rapporto Finanziario	Debito residuo	Rientro	Riduzione	% pagamento
	Compenso OCC	€ 7.737,85	€ 7.737,85	0	100,00%
	Compenso assistenza tecnica di parte	€ 4.486,00	€ 3.364,50	€ 1.121,50	75,00%
	ING BANK	€ 101.921,06	€ 101.921,06	€ 0	100,00%
	Comune di Napoli	€ 1.651,00	€ 1.651,00	€ 0,00	100,00%
	Napoli Obiettivo Valore	€ 853,04	€ 853,04	€ 0,00	100,00%
	AGE	€ 383,03	€ 383,03	€ 0,00	100,00%
	Agos Ducato	€ 7.143,00	€ 1.428,60	€ 5.714,40	20,00%
	Cofidis	€ 896,44	€ 179,28	€ 717,15	20,00%
	Prexta	€ 24.402,00	€ 4.880,40	€ 19.521,60	20,00%
	Prexta	€ 21.017,90	€ 4.203,58	€ 16.814,32	20,00%
	Mediocredito	€ 20.891,26	€ 4.178,25	€ 16.713,00	20,00%
	Unicredit - Invit	€ 5.877,72	€ 1.175,54	€ 4.702,17	20,00%
	Cofidis	€ 4.679,48	€ 935,89	€ 3.743,58	20,00%
	Finitalia	€ 380,00	€ 76,00	€ 304,00	20,00%
					735,00%
	TOTALE	202.319,78	€ 132.968,02	€ 69.351,72	52,55%

TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: euro € 132.968,02.

ARCO TEMPORALE SODDISFAZIONE IMPEGNI: 10,25 anni circa (123 mesi circa) ed una disponibilità di euro 1.100,00 mensili.

Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute alla data del 10.05.2025:

Creditore / Rapporto Finanziario	Importo	Rata	Numero rata/Importo rata	Totale
Compenso OCC	€ 7.737,85	dalla rata n. 1 alla rata n. 105	n. 105 rate da € 73,43	€ 7.710,15
		rata n. 106	n. 1 rata da € 27,70	€ 27,70
Compenso assistenza tecnica di parte	€ 3.364,50	dalla rata n. 1 alla rata n. 105	n. 105 rate da € 31,92	€ 3.351,60
		rata n. 106	n. 1 rata da € 12,90	€ 12,90
ING BANK	€ 101.921,06	dalla rata n. 1 alla rata n. 105	n. 105 rate da € 967,23	€ 101.559,15
		rata n. 106	n. 1 rata da € 22,18	€ 361,91
Comune di Napoli	€ 1.651,00	dalla rata n. 1 alla rata n. 105	n. 105 rate da € 15,68	€ 1.646,40
		rata n. 106	n. 1 rata da € 22,18	€ 4,40
Napoli Obiettivo Valore	€ 853,04	dalla rata n. 1 alla rata n. 105	n. 105 rate da € 8,09	€ 849,45
		rata n. 106	n. 1 rata da € 3,59	€ 3,59
AGE	€ 383,03	dalla rata n. 1 alla rata n. 105	n. 105 rate da € 3,64	€ 382,20
		rata n. 106	n. 1 rata da € 0,83	€ 0,83
Agos Ducato	€ 1.428,60	dalla rata n. 107 alla rata n. 122	n. 15 rate da € 92,12	€ 1.381,80
		rata n. 123	n. 1 rata da € 46,8	€ 46,80
Cofidis	€ 179,28	dalla rata n. 107 alla rata n. 122	n. 15 rate da € 11,56	€ 173,40
			n. 1 rata da €	€ 5,88
Prexta	€ 4.880,40	dalla rata n. 107 alla rata n. 122	n. 15 rate da € 314,72	€ 4.720,88
		rata n. 123	n. rata da € 159,51	€ 159,51
Prexta	€ 4.203,58	dalla rata n. 107 alla rata n. 122	n. 15 rate da € 271,07	€ 4.066,05
		rata n. 123	n. 1 rata da € 137,53	€ 137,53
Mediocredito	€ 4.178,25	dalla rata n. 107 alla rata n. 122	n. 15 rate da € 269,44	€ 4.041,69
		rata n. 123	n. 1 rata da € 136,65	€ 136,65

Unicredit - Invit	€ 1.175,54	dalla rata n. 107 alla rata n. 122	n. 15 rate da € 75,80	€ 1.137,12
		rata n. 123	n. 1 rata da € 67,09	€ 38,42
Cofidis	€ 935,89	dalla rata n. 107 alla rata n. 122	n. 15 rata da € 60,35	€ 905,30
		rata n. 123	n. 1 rata da € 56,80	€ 30,59
Finitalia	€ 76,00	dalla rata n. 107 alla rata n. 122	n. 15 rate da € 4,90	€ 73,51
		rata n. 123	n. 1 rata da € 4,46	€ 2,50
TOTALE	€ 132.968,02			€ 132.967,91

Gli importi differiscono per decimi a seguito di arrotondamenti nei calcoli.

Dettaglio pagamento per ogni singolo creditore:

8. FATTIBILITA' DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E PROBABILE CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

8.1 Fattibilità

Attualmente le entrate nette mensile dei proponenti sono costituite:

- stipendio del sig. [REDACTED] quale lavoratore dipendente a contratto a tempo indeterminato pari ad € 2.184,00 circa mensili per 13 mensilità;
- Atteso le spese necessarie del nucleo familiare sono state quantificate in € 1.250,00 (le stesse possono essere considerate congrue visto la composizione del nucleo familiare);
- Il sig. [REDACTED] può mettere a disposizione della procedura euro 1.100,00 mensili;
- Inoltre si precisa che il sig. Gianluca Di Mare è sempre stato regolare nelle rate pagate del mutuo intrattenuto con ING Bank.

Il piano risulta fattibile.

8.2 valutazione di mercato ed alternativa liquidatoria

- valutazione di mercato

Ai sensi dell'art. 67 comma 3 del CCII i è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

Secondo la giurisprudenza di merito, è possibile omologare "il piano del consumatore che preveda il pagamento del creditore ipotecario in misura pari al

valore attuale di mercato dell'immobile su cui grava la garanzia ipotecaria, tenuto conto che il mercato di riferimento andrebbe individuato in quello degli immobili all'asta e che la vendita del bene all'interno della procedura esecutiva potrebbe consentire di incassare un importo inferiore rispetto a quello oggetto del piano, essendo ammissibili offerte inferiori di un quarto rispetto al prezzo posto a base d'asta" (Tribunale Napoli, 03 Marzo 2019; cfr. negli stessi termini, *ex multis*, Tribunale Bergamo, 13 novembre 2017, Tribunale di Campobasso 2/1/2020);

La stessa Corte di Cassazione ha sottolineato l'opportunità di tener conto delle peculiarità delle vendite forzate degli immobili esprimendosi nei seguenti termini: *"non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Ciò accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti. Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato"* (Cassazione civile, sez. I, 28 Ottobre 2019, n. 27544);

Nel caso in cui il bene su cui insiste la causa di prelazione sia oggetto di una procedura di esecuzione coattiva individuale, occorre tener conto della circostanza che la stima del bene viene effettuata dall'esperto stimatore giudizialmente nominato in quella sede e, qualora siano già stati esperiti uno o più tentativi di vendita, il "valore di mercato" va più opportunamente individuato nel valore posto a base d'asta del prossimo (non ancora esperito) tentativo di vendita, con una possibile ulteriore decurtazione del 25%, così come previsto dall'art. 571 comma 2 c.p.c.;

Nel caso di specie, l'immobile è stato valutato dall'Agenzia del Territorio valo OMI come riportato al paragrafo 5 – Attivo per un valore commerciale di euro 112.400,00, considerando anche la valutazione di un Agenzia immobiliare, come da allegato la stessa ha valutato il bene per euro 105.000,00.

- Alternativa liquidatoria:

L'alternativa al deposito della proposta *de quo* sarebbe quella della liquidazione dei beni di proprietà dei proponenti.

Ebbene, come evidenziato nei paragrafi precedenti, il patrimonio attivo dei debitori è così composto:

ATTIVO	RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI	ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
Stipendio diretto	€ 132.968,02	€ 112.400,00
Costi della procedura esecutiva	Inclusi	- € 10.000,00
Totale	€ 132.968,02	€ 102.400,00
DIFFERENZA	+ € 30.568,02	

Inoltre a garanzia del pagamento del credito ipotecario resta sempre in essere l'immobile in questione.

Con riferimento ai creditori chirografari, occorre effettuare una valutazione relativa all'attività per la sua realizzazione, considerando il margine di soddisfacimento, i tempi e i costi dell'azione esecutiva. Anche per quanto attiene il pignoramento presso terzi, occorre valutare i tempi non brevi relativi al soddisfacimento del creditore, atteso che l'esito della procedura non potrà che essere esiguo in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c. (per la somma eccedente il triplo dell'assegno sociale).

Insomma, i vari creditori per recuperare il loro credito dovrebbero intraprendere una serie di azioni esecutive finalizzate al pignoramento dei beni degli istanti. Ebbene, considerato che tali azioni durerebbero nel tempo, nell'accordo viene posta in evidenza la circostanza, che in considerazione del combinato disposto degli artt. 550 e 524 c.p.c., qualora si procedesse a più pignoramenti dello stesso bene, il quinto dello stipendio, ne potrebbe beneficiare solo il primo creditore, mentre gli altri si devono accodare (vedasi la Legge 132/2015). La regola difatti è che, in presenza di più creditori, bisogna distinguere in base alla natura dei crediti. Qualora la natura dei crediti sia la stessa, allora l'importo da pignorare non può superare un quinto delle somme e, non potendo essere autorizzati più pignoramenti contemporaneamente, si avrà, la regola del cosiddetto "accodo": in pratica il giudice autorizza il successivo pignoramento, ma il secondo creditore potrà iniziare a soddisfarsi (prelevando il famoso "quinto" dalle somme percepite mensilmente) solo quando il creditore precedente sia stato pagato

integralmente. Qualora invece i crediti vantati avessero natura diversa, allora sono possibili ulteriori pignoramenti dello stipendio oltre al primo, a condizione che, lo stipendio non scende al disotto della metà.

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dei creditori chirografari, è evidente che una procedura esecutiva immobiliare, ma anche una mobiliare, sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi, tempi e, soprattutto, per quanto attiene alla procedura immobiliare, per l'incognita relativa all'effettiva somma realizzata dalla vendita dell'unico bene immobile, che renderebbe particolarmente aleatoria la percentuale di soddisfacimento del territorio chirografario, atteso che sarebbe necessario il preliminare pagamento di tutte le spese in prededuzione.

È evidente che, i proventi dell'alternativa liquidatoria siano insufficiente a coprire tutta la massa debitoria in considerazione che solo il creditore ipotecario vanta un credito di € 101.921,06. Pertanto non ci sarebbe nessuna utilità per i creditori privilegiati mobiliari e per i creditori chirografari.

11. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata

Pertanto alla luce di quanto fin qui riportato e

Rilevato

- che la proposta di piano di ristrutturazione del debito permette alla scrivente di esprimere un giudizio, lo scrivente Gestore della Crisi

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

circa la probabile convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ai fini del perfezionamento della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione del debitore, la scrivente è tenuta, inoltre, a rilasciare giudizio di completezza del deposito dei documenti richiesti dalla legge.

A conclusione della presente relazione la sottoscritta,

rilevato

- che è stata esaminata la proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda in parola;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati e delle notizie fornite dal debitore con le informazioni reperite dalle banche dati pubbliche e dai dati e notizie messi fornite dai creditori;

ritenuto

- che i controlli e le verifiche eseguite consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che i dati esposti nella domanda di Piano di ristrutturazione dei debiti trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori;
- che l'elenco analitico dei beni di proprietà degli istanti risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del sovraindebitato;
- che l'elenco dei creditori riportato nel piano individua correttamente i soggetti interessati dalla procedura, l'ammontare dei loro crediti e le cause di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento ai creditori indicati nella domanda di Piano di ristrutturazione dei debiti non siano ragionevoli o non attuabili;

Rileva che i pagamenti previsti dal piano consentono l'integrale pagamento delle spese prededucibili, dell' mutuo ipotecario, AGE, nonché una percentuale dei creditori chirografari.

Napoli, lì 9 giugno 2025

Il Gestore
Dott.ssa Giovanna Bifulco

Si allega:

1. Istanza nomina del Gestore da parte dell'Organismo COA di Napoli e proposta del debitore;
2. Accettazione quale OCC;
 - 2.1 Proposta del debitore;
 - 2.2 Relazione dell'OCC professionista incaricato;
3. Carta d'identità e codice fiscale del Sig. [REDACTED];
4. Certificato di residenza storico e certificato stato di famiglia e certificato di matrimonio del Sig. [REDACTED];
5. Certificato Carichi pendenti e Casellario giudiziario per il Sig. [REDACTED];
6. Busta paga dal mese di marzo – aprile – maggio 2025 ed estratto INPS nucleo familiare del Sig. [REDACTED];
7. Attestazione ISEE al 13/01/25 del Sig. [REDACTED];
8. Modello 730 anni 2021-2022-2023 del Sig. [REDACTED];

9. Certificazione Unica 2022 del Sig. [REDACTED];
10. Visura PRA in testa al Sig. [REDACTED];
11. Conto corrente CREDEM dall'1.01.25 ed allo 05.05.25 del sig. [REDACTED];
12. Visura Mister Credit alla data del 12/11/2024 del sig [REDACTED];
13. Scheda anagrafica professionale della Sig.ra [REDACTED];
14. Valutazione bene immobile;
15. Ispezione ipotecaria dell'immobile e Visura per il sig. [REDACTED];
16. Elenco Spese familiari;
17. Contratto di mutuo n. [REDACTED] con la Ing bank N.V. stipulato in data 14.03.2016;
18. Estratto conto Agos Money al 30.09.24 del sig. [REDACTED];
19. Finanziamento Cofidis del 24/10/2023 del Sig. [REDACTED];
20. Contratti di finanziamento Prexta con cessione del quinto in data 08.03.24 del sig [REDACTED];
21. Comunicazione Napoli Obiettivo Valore per iscrizione fermo amministrativo del 26/06/24 al Sig. [REDACTED];
22. Avviso di pagamento TARI Acconto 2024 in data 19/07/24 del [REDACTED];
23. Estratto Agenzia delle Entrate in data 12/10/24 del Sig. [REDACTED];
24. Servizio IMU – Tari del 21.10.2024 del Comune di Napoli;
25. Finanziamento Invitalia: Fidejussione con Unicredit Spa (per il Sig. [REDACTED]) del 23.03.2023;
26. Precisazione del credito a mezzo PEC delle seguenti società: Agos Ducato SPA del 30/09/24 – Prexta Spa del 10/09/24 – Cofidis;
27. Procura Avv. Ugo Fiore ed Avv. Antonio Felaco e pro forma compensi;
28. Contratto compenso OCC.

DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO

Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 – 80122 – Napoli

Telefax 081 7612413 - 081 18941342

Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

**PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO NEL NUOVO CODICE DELLA CRISI
D'IMPRESA E D'INSOLVENZA AI SENSI DELL' ART. 68 E SS.**

Giudice: dott.ssa Livia Di Gennaro

PROC: UNIT. 404-1/2025

Gestore: Dott.ssa Giovanna Bifulco

NOTE UDIENZA DEL 14/10/2025

La sottoscritta Dott.ssa Giovanna Bifulco (C.F. BFL GNN 72L69 F839Q), con studio in Napoli, alla Piazzetta del Leone a Mergellina n. 2, con telefax n. 081 7612413 – 081 18941342 –pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it, in data 02/10/2024, con comunicazione a mezzo pec, è stato nominata dall'OCC COA di Napoli quale gestore dell'organismo di composizione della crisi nel procedimento promosso dal Sig. [REDACTED]

Facendo seguito al provvedimento della S.V. Ill.ma del 10.07 u.s., si rappresenta quanto segue:

1. In data 17-23/07/2025 si è proceduto ad inviare a mezzo pec il piano, la proposta e gli allegati ai creditori (allegato n.1);
2. In data 24/07/2025 si è provveduto alla pubblicazione del piano oscurato sul sito del Tribunale di Napoli;
3. In data 17/07/2025 è pervenuta comunicazione a mezzo pec dalla società Napoli Obiettivo Valore: riscontro della presa in lavorazione di quanto inviato; alla stessa null'altro è pervenuto (allegato n. 2);
4. In da 18/07/2025 è pervenuta comunicazione a mezzo pec dal creditore Finitalia Spa (allegato n. 3) "il Sig. [REDACTED] risulta aver stipulato ad ottobre del 2023 un contratto per l'apertura di una linea di credito (priva di supporto plastico), privativa (utilizzabile nell'ambito del Gruppo UnipolSai ora Unipol Assicurazioni S.p.A.) denominata My Cash Card n° 20122609346, collegata a una linea di credito e finalizzata al pagamento in

DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO

Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 – 80122 – Napoli

Telefax 081 7612413 - 081 18941342

Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

*forma rateale di polizze assicurative con addebito mensile sul conto corrente.
Dalle nostre evidenze contabili, allegate per Suo pronto riscontro, sulla linea di credito in parola resta un debito residuo di 44,26 euro salvo il buon fine della rata in scadenza del 17/07/2025 in addebito”.*

Si allega, altresì, estratto aggiornato al 25/09/2025 del sovraindebitato con un saldo pari a zero nei confronti della società Finitalia Spa (allegato n. 4).

5. In data 22/07/2025 è pervenuta a mezzo pec dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (allegato n. 5) la situazione debitoria aggiornata del Sig. [REDACTED] che riporta u totale debito residuo di euro 786,46 rispetto ad euro 383,03 indicati nella relazione depositata.

Pertanto, si effettua **rielaborazione della situazione debitoria** alla luce delle rettifiche suindicate.

Creditore / Rapporto Finanziario	Debito residuo	Rientro	Riduzione	% pagamento
Compenso OCC	€ 7.737,85	€ 7.737,85	0	100,00%
Compenso assistenza tecnica di parte	€ 4.486,00	€ 3.364,50	€ 1.121,50	75,00%
ING BANK	€ 101.921,06	€ 101.921,06	€ 0	100,00%
Comune di Napoli	€ 1.651,00	€ 1.651,00	€ 0,00	100,00%
Napoli Obiettivo Valore	€ 853,04	€ 853,04	€ 0,00	100,00%
AGE	€ 786,46	€ 786,46	€ 0,00	100,00%
Agos Ducato	€ 7.143,00	€ 1.428,60	€ 5.714,40	20,00%
Cofidis	€ 896,44	€ 179,28	€ 717,15	20,00%
Prexta	€ 24.402,00	€ 4.880,40	€ 19.521,60	20,00%
Prexta	€ 21.017,90	€ 4.203,58	€ 16.814,32	20,00%
Mediocredito	€ 20.891,26	€ 4.178,25	€ 16.713,00	20,00%
Unicredit - Invit	€ 5.877,72	€ 1.175,54	€ 4.702,17	20,00%
Cofidis	€ 4.679,48	€ 935,89	€ 3.743,58	20,00%
Finitalia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE	202.343,21	€ 133.295,45	€ 69.047,72	55,00%

In considerazione di quanto esposto, si resta a disposizione.

Con Osservanza

Napoli, li 29/09/2025

Il Professionista incaricato in funzione di OCC

Allegati come in narrativa

Dott.ssa Giovanna Bifulco



31 OTT, 2025

TRIBUNALE DI NAPOLI
RELAZIONE PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
NEL NUOVO CODICE DELLA CRISI
D'IMPRESA E D'INSOLVENZA AI SENSI DELL' ART. 68 E SS.

Organismo di Composizione della Crisi

Gestore dott.ssa Giovanna Bifulco

Indice

- 1 Note preliminari.
- 2 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato.
- 3 Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal Nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza inerente il caso specifico.
- 4 Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti.
- 5 Attivo;
- 6 Passivo;
- 7 Le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - a. Analisi del merito creditizio;
6. Atti di disposizione negli ultimi 5 anni e solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni;
7. Atti impugnati dai creditori;
8. Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili;
9. Esposizione della proposta e valutazione alla probabile convenienza dell'alternativa liquidatoria;
10. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata.
1. Note preliminari.

La sottoscritta Dott.ssa Giovanna Bifulco (C.F. BFL GNN 72L69 F839Q), con studio in Napoli, alla Piazzetta del Leone a Mergellina n. 2, con telefax n. 081 7612413 – 081 18941342 –pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it, in data 02/10/2024, con comunicazione a mezzo pec, è stato nominato dall'OCC COA di Napoli quale gestore dell'organismo di composizione della crisi nel procedimento n. prot. 57/2024

promosso dal Sig. [REDACTED]

[REDACTED], coadiuvato dagli
Avv.ti

Ugo Fiore e Antonio Felaco, PEC
antoniofelaco@avvocatinapoli.legalmail.it,
ugofiore@avvocatinapoli.legalmail.it con studio in Napoli alla Via Toledo, n. 156, tel.
081.5513449, domiciliato per l'incarico.

La scrivente ha accettato l'incarico in data 02/10/2024;

Nella fattispecie si fa presente che sussistono i requisiti per l'ammissibilità della
Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento così come disposto
dal CCII.

In particolare, l'art. 67 recita che "Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio
dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che
indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da
sovraindebitamento".

Ai fini del presente capo, si intende:

- per consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta,
anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi
III, IV e VI del titolo V quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali."
- per sovraindebitamento "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore,
del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle
start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore
non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta
amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da
leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;"

per crisi "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si
manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle
obbligazioni nei successivi dodici mesi;

- per insolvenza "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti
od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".

Ebbene, la proponente riveste la qualifica di consumatore. I debiti sono stati contratti nella qualità di persona fisica per scopi che sono estranei all'attività lavorativa (in ogni caso non imprenditoriale).

L'istante, si trova infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di insolvenza.

Inoltre, sussistono altresì i requisiti previsti dall'art. 69:

Il proponente:

- non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

In definitiva, la finalità della presente relazione è dimostrare che:

Il proponente ha sia i requisiti oggettivi (stato di insolvenza) che quelli soggettivi (i proponenti sono da considerarsi consumatori) per accedere alla procedura di ristrutturazione del debito.

La procedura è, quindi, l'unico strumento in grado di consentire un ritorno "in bonis", con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori, in presenza di un monte debiti di fatto insostenibile e non dovuto a comportamenti negligenti della proponente (meritevolezza).

2. Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato

La previsione in capo al professionista facente funzioni di O.C.C., ai sensi del Nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di ausilio e affiancamento del debitore nella predisposizione del piano devono svolgersi in posizione di terzietà al fine di individuare una soluzione che possa essere soddisfacente agli interessi dei creditori. A tal fine il sottoscritto dichiara che:

- è in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della L.F.;
- non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi

(condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);

- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non ha prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo a favore del debitore.
- non è legato al ricorrente da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; di non aver prestato, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Pertanto, come indicato dall'ODCEC nelle direttive impartite agli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, la partecipazione del professionista facente funzioni di O.C.C. alle riunioni per la predisposizione del piano, che esprima valutazioni preliminari sulle ipotesi formulate, non ne inficia l'indipendenza rientrando nell'attività di revisione necessaria prevista dall'art. 17 L.3/2012, e nella considerazione che un confronto dialettico fra il professionista incaricato ed i consulenti del debitore, in particolar modo l'avvocato ed eventualmente il commercialista, porti all'individuazione del miglior percorso utile al debitore e ai suoi creditori.

3. Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal Nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza inerente: il caso specifico.

La sottoscritta ritiene di condividere l'elaborazione del piano, predisposto dalla ricorrente, previsto dall'art. 67 e seguenti della Legge "Nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza". Ebbene, il proponente riveste la qualifica di consumatore. La massa debitoria non nasce dallo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale e per tale motivo è legittimato alla presentazione del piano (Allegato: piano di ristrutturazione dei debiti).

Lo scopo del presente incarico è, dunque, quello di:

- a. Predisporre, ai sensi dell'art. 68 del Nuovo codice della Crisi, una relazione dell'Occ sulla base della proposta di Piano di ristrutturazione del debito formulata dal Debitore, il cui obiettivo è quello di:
 - a. indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal Debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b. esporre le ragioni dell'incapacità del Debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - c. dare una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - d. indicare i costi presunti della procedura;
 - e. indicare che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al reddito suo disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159"

In tal senso, la proposta di piano come formulata dal debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 67 del Nuovo codice della Crisi e dell'Insolvenza Sezione II; in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;

- elenco dei beni di proprietà del debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- copia delle dichiarazioni dei CU degli ultimi tre anni e dichiarazioni IVA; - elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della loro famiglia; - certificato di stato di famiglia.

4. Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti.

Il sig. [REDACTED] e risulta coniugato con la sig.ra [REDACTED] in regime di separazione dei beni.

All'attualità il nucleo familiare è composto dal Sig. [REDACTED] con moglie e due figli che risiedono in Napoli (NA) in [REDACTED] (Allegato n. 4: certificato storico di famiglia; Certificato di matrimonio).

Come evidenziato nel certificato di famiglia allegato, il nucleo familiare si compone di sei persone, nello specifico:

Il Sig. [REDACTED] (proponente); la

Sig.ra [REDACTED] (coniuge);

Il Sig. [REDACTED] (figlia di anni 9);

Il Sig. [REDACTED] (figlio di anni 7);

Il Sig. [REDACTED] è impiegato presso la società Leonardo Spa di Pomigliano D'Arco (NA), dal 2008, percepisce uno stipendio di € 1.561,00 mentre la Sig.ra De [REDACTED] risulta casalinga.

Per quanto riguarda la quantificazione delle spese correnti e per il mantenimento della famiglia, ovvero, le spese mensili necessarie alle esigenze quotidiane sono riepilogate nella seguente tabella:

Utenza (Luce, gas e acqua)	190,00
Assicurazione auto	60,00
Carburante auto	130,00
Assicurazione casa	40,00

Condominio	42,00
Utenze mobili	25,00
Internet casa	24,00
Vitto/Alimenti	600,00
Spese scolastiche	40,00
Tari	40,00
Tassa auto	25,00
Varie	34,00
Totale	1.250,00

5. ATTIVO

Il Debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da consentire all'Organo giudicante di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa. Le informazioni fornite dal Debitore sono di seguito riassunte.

Come evidenziato dall'istante, le entrate si basano essenzialmente sul contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato a far data dal 01.01.2008 con la società Leonardo Spa di Pomigliano d'Arco (NA) con qualifica di impiegato; di seguito si riporta il reddito netto annuo degli ultimi tre anni, dedotto dal modello unico e C.U. (Allegato n.8: CU 2021, 2022, 2023; all.6: buste paga):

ANNO DI RIFERIMENTO	REDDITO NETTO ANNUO/MENSILE
730/21	25.396,00/2.116,33
730/22	31.112,00/2.592,66
730/23	31.112,00/2.592,66

STATINI 2024/2025	NETTO MENSILE
GENNAIO	1.947,00
FEBBRAIO	1.855,00
MARZO	1.824,00
APRILE	1.912,00

Il sig. [REDACTED] percepisce un reddito medio mensile di euro 1.884,00 al quale bisogna aggiungere le trattenute attuali di circa euro 300,00 mensili in busta paga. L'attestazione ISEE rilasciata in data 13.01.2025 di € 14.151,11 fino al 31/12/2025; (all. 7: ISEE)

Il sig. [REDACTED] è proprietario dell'immobile sito in Via Rigoletto n. 55, al secondo piano, corrispondente ai seguenti dati catastali:

Sez. PIA, Fg. 10, p.lla 563, Sub 6, Z.C. 5, Cat. A/2, Cl. 5, consistenza 7.5, R.C. € 948.99; valutazione dalla Broker Immobiliare di Scotto Antonio in € 100.000,00/105.000,00 alla data del 10/10/2024, ed è in discrete condizioni. (Allegato n.14: valutazione agenzia immobiliare)

Da una valutazione dell'Agenzia del Territorio - valori OMI -sulla base delle quotazioni di riferimento, ovvero la zona ed i metri quadri, come di seguito evidenziato il valore del bene immobile di mercato con tipologia di tipo economico è pari ad euro 112.480,00.

Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)	Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)	Superficie (L/N)
-----------	-----------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------

		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	NORMALE	1100	1700	L	3,5	5,3	L
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	740	1150	L	2,4	3,6	L

L'istante è, infine, proprietario di un Auto tipo [REDACTED] acquistata il 16.05.2018 valore commerciale di euro 5.500,00, su cui pende comunicazione della società Napoli Obiettivo Valore srl di fermo amministrativo n. 20240002074200066533616 del 26.06.2024 relativa a tassa sui rifiuti anno 2016 (Allegato n. 10: PRA).

L'istante [REDACTED], è titolare di c/c con la CREDEM n. [REDACTED] con saldo al 04/03/2025 di € 823,69 (Allegato n. 11: estratti di conto corrente).

PASSIVO

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento dell'istante e la sua evoluzione storica, in modo tale da fornire tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovraindebitamento in essere.

Si parla di "definitiva incapacità ad adempiere", quindi la difficoltà non deve essere transitoria ma irreversibile. Inoltre, il riferimento al "patrimonio prontamente liquidabile" evidenzia un'ottica liquidatoria della procedura richiamando i dettami dell'art. 5 L.F.

Il sussistere del requisito di Perdurante Squilibrio nel caso de quo pare assai evidente in ragione dell'entità del debito dell'istante, degli impegni correnti in rapporto alle risorse finanziarie per questi disponibili.

A tal proposito lo scrivente Gestore ha provveduto alla verifica delle posizioni debitorie, così come dichiarate dal ricorrente, mediante l'analisi della seguente documentazione:

- Certificazione CRIF da cui si evince la situazione debitoria dei richiedenti (Allegato n. 12: certificazioni Crif)
- Certificato Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti acquisiti mediante autocertificazione (Allegato n.5: Certificato);
- Visura immobiliare nominale (Allegato n.: visura);
- Visura PRA intesta a Di Mare Gianluca (cfr. All. n.10: PRA);

La sintesi dell'indebitamento del ricorrente è il seguente:

- A. Banca CREDEM Carta EGO 169/570/837478 stipulato in data 18/09/2014 di € 48,32 al 28/02/2025;
- B. ING BANK N.V. mutuo n. 70600221686 sottoscritto in data 14.03.2016 per euro 130.000,00 con 360 rate mensili da € 567,00 variabili (la prossima rata aprile 2025 € 725,28) per un importo complessivo di € 183.000,00 debito residuo € 101.921,06;
- C. AGOS Ducato Spa apertura di credito revolving stipulato in data 02/05/2017 fido concesso di € 7.000,00 con debito residuo di € 7.143,00, importo scaduto e non pagato € 618,00 a settembre 2024;
- D. Cofidis S.A. apertura di credito revolving stipulato in data 14/05/2021 fido concesso di € 1.500,00 con debito residuo di € 896,00, importo scaduto e non pagato € 140,00 ad ottobre 2024;
- E. Prexta spa Gruppo Banca Mediolanum prestito personale n. 2275430 Cessione del Quinto dello stipendio di € 36.000,00 (capitale più interessi) stipulato in data 01/03/2022, con rimborso di 120 rate da € 300,00 mensili, debito residuo 24.955,76;

- F. Prexta spa Gruppo Banca Mediolanum prestito personale n. 1023098, di € 24.000,00 stipulato in data 23/09/2022, con rimborso di 96 rate da € 340,73, debito complessivo euro 29.386,36, debito residuo € 21.017,90;
- G. Mediocredito di impresa prestito n. 2361 (garante [REDACTED]-richiedente [REDACTED]) stipulato in data 19/05/2023 con 72 rate mensili da € 532,00 debito complessivo € 38.304,00 debito residuo € 20.371,03 oltre scaduto euro 520,23, interessi a scadere euro 95,33;
- H. Unicredit - finanziamento prestito personale n. 1023098 (coobligato [REDACTED]), di € 29.386,36 con inizio pagamento al 30.06.2025; si sottolinea che la garanzia prestata dal Sig. [REDACTED] è pari al 20% dell'importo totale (Allegato n. 33: contratto finanziamento);
- I. Confidis prestito n. 1633018 stipulato in data 26/10/2023 di euro 4.000,00 durata 60 mesi con rate mensili di € 89,00 debito complessivo € 5.340,00 debito residuo € 4.679,48;
- J. FINITALIA Spa Carta di credito fido € 2.500,00 importo residuo € 442,00 (rateizzazione assicurazione abitazione);
- K. Estratto conto Agenzia delle Entrate Riscossione alla data del 12/10/2024 per € 383,03 relativo a cartella notificata il 9/03/2024 di cui € 262,08 per tassa automobilistica anno 2018;
- L. Napoli Obiettivo Valore, Fermo amministrativo n. 20240002074200066533616 del 26/06/2024 per € 853,04, relativa a Tari anno 2016;
- M. Comune di Napoli Area Entrate – Servizio IMU - TARI avviso di pagamento acconto anno 2024 del 19/07/24 per € 423,00;

Di fatto l'indebitamento è tutto rappresentato da prestiti personali per ripianare situazione familiare dei familiari.

Di seguito la tabella riepilogativa:

Creditore / Rapporto Finanziario	decorrenza	scadenza	Importo originario	Chirografo	Debito residuo

Ing Bank N.V. mutuo n. 70600221686	14/03/16	01/12/46	130.000,00		101.921,06
Agos Ducato credito revolving	02/05/17			7.143,00	7.143,00
Confidis credito revolving	14/05/21		1.500,00	896,44	896,44
Prexta prestito personale n. 2275430	01/03/22		36.000,00	25.213,00	24.402,00
Prexta prestito personale n. 1023098	26/09/2022		24.000,00	21.017,90	21.017,90
Mediocredito prestito n. 2361	19/05/23	25/05/29	38.304,00	29.853,00	20.891,26
Unicredit – Invitalia	30/06/2023	31/12/2030	24.000,00	29.386,36	5.877,72
Confidis prestito n. 1633018	26/10/23	15/11/28	4.000,00	4.679,48	4.679,48
Finitalia Carta di credito	13/10/23		2.500,00	380,00	380,00
Agenzia delle Entrate Tassa automobilistica 2018	12/10/24				383,03
Napoli obiettivo valore Tari 2016-2021-2023 Fermo amministrativo	26/06/24				853,04
Comune di Napoli Servizio IMU-TARI	21/10/2024				1.651,00
TOTALE					190.095,93

Totale debitoria: € 190.085,93

Pertanto, considerato che l'esposizione debitoria mensile è pari ad euro 1.696,00, senza considerare le fidejussioni prestate che laddove non pagate ammonterebbero ad un totale mensile di euro 1.030,00, che le spese mensili medie sono pari ad euro 1.250,00, e che in ogni caso la soglia minima reddituale è pari ad euro 1.488,00, tenuto conto delle entrate mensili che mediamente sono pari ad euro 2.184,00 oltre assegni familiari pari all'attualità ad € 402,00, si rileva che la situazione patrimoniale rappresentata risulta essere di eccedenza irreversibile delle passività rispetto alle attività prontamente liquidabili. Da quanto dedotto, sussiste, quindi, la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, così come rappresentato nella tabella che segue.

SOGLIA ISTAT: SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA:

IPOTESI DI CALCOLO: NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 4 AREA

GEOGRAFICA: GRANDE COMUNE = € 1.488,00

Come si può notare, quasi tutto lo stipendio del sig. Di Mare Gianluca di euro 2.514,61 serve per il budget familiare ed è destinato alle spese giornaliere, per i beni di prima necessità, non residuando nulla anzi la famiglia talvolta viene aiutata da parenti quale la suocera e la sorella al fine rendere la vita dignitosa:

	USCITE MENSILI	ENTRATE MENSILI MEDIE
IMPEGNI FINANZIARI	1.696,00	
SPESE	1.250,00	
STIPENDIO		2.184,00
ASSEGNO UNICO (al 21.05.2025)		402,00
TOTALE	2.946,00	
DIFFERENZA		-360,00

Tenuto conto della incapacienza e della somma disponibile, il ricorrente propone una riduzione percentuale complessiva della massa debitoria per garantire un pagamento in percentuale del debito.

1. Le cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumerle.

Le cause dell'indebitamento sono di fatto oggettive, come dimostrato dalla documentazione a corredo allegata alla proposta e qui sinteticamente esposta.

“Io sottoscritto [REDACTED]
[REDACTED] dichiaro quanto segue:

Nel 2014, con l'intento di costruire una stabilità familiare, acquistavo la prima casa con il supporto di un mutuo trentennale acceso presso l'istituto Credem. Tuttavia, la necessità di affrontare lavori di ristrutturazione non preventivati comportava un aggravio economico pari a € 16.000, che rendeva necessario il rifinanziamento tramite un nuovo mutuo trentennale con ING Direct, per un importo di € 130.000.

Nel periodo compreso tra il 2015 e il 2017, la famiglia si ampliava con la nascita di due figli. A fronte di una moglie disoccupata, sostenevo da solo il carico economico familiare con un reddito netto mensile di circa € 1.600 oltre gli assegni familiari percepiti per circa € 380. Nonostante ciò, animato da senso di responsabilità e solidarietà familiare, accendevo un prestito per aiutare un nipote gravemente malato, e successivamente provvedevo all'accoglienza e al sostentamento dei cognati, duramente colpiti dalla perdita del loro figlio.

A ciò si aggiungeva un ulteriore impegno finanziario in favore dei suoceri non in buone condizioni economiche. Per far fronte a queste crescenti necessità, nel triennio 2018-2020 intraprendevo un secondo impiego. Veniva inoltre contratto un finanziamento da € 15.000 per l'acquisto dell'auto familiare. Tuttavia, con l'avvento della pandemia da Covid-19, tale lavoro secondario cessava, generando un grave squilibrio nel bilancio familiare.

Negli anni successivi (2021-2023), ulteriori eventi straordinari incidevano pesantemente sulla situazione economica: la lunga malattia di mio padre che comportava diversi aggravii di spese per cercare di farlo vivere il più possibile e la

successiva scomparsa comportavano nuovi oneri non previsti. In parallelo, io accedevo a una cessione del quinto per € 30.000, al fine di consentire a mio [REDACTED] di partecipare al bando "Resto al Sud". Tuttavia provvedevo, con dei bonifici fatti a mio fratello effettuati il 01/04/22 di 9900€, 06-04-22 bonifico di 9900€ per eliminare i debiti pregressi del fratello al fine di poter accedere al bando. Seguiva un ulteriore prestito personale da € 24.000, sempre per sostenere l'attività imprenditoriale di mio fratello e per pagare il funerale del padre, ed infine per l'estinzione finanziamento della auto (ulteriore bonifico a mio fratello di 8000€ in data 04-11-22).

Di particolare rilievo, inoltre, è il fatto che ho prestato garanzia personale per un finanziamento agevolato ottenuto dal fratello con Invitalia, impegnandomi fino al 20% dell'importo di € 29.386,36, pur non traendo alcun beneficio economico personale. Infine un ulteriore impegno, in qualità di garante, veniva assunto presso Medio Credito per la concessione di nuova liquidità, sempre in favore di mio fratello per l'importo di €38.000, anche in questo caso non traevo alcun beneficio economico.

Nel contempo, l'aumento dei tassi variabili determinava il raddoppio della rata del mutuo, contribuendo all'attuale condizione di gravissima difficoltà economica.

Situazione Attuale (2024)

Oggi mi trovo in una condizione di sostanziale impossibilità di far fronte a tutte le obbligazioni assunte, sebbene continui, con grande senso del dovere, a onorare regolarmente il mutuo e la cessione del quinto. Risultano tuttavia arretrate le rate di alcuni finanziamenti, ed è ormai preclusa ogni possibilità di accesso a nuove forme di credito. A ciò si aggiunge il mancato sostegno da parte di mio fratello, nonostante i prestiti e le garanzie prestate a suo esclusivo favore. Giova precisare che ad oggi mio fratello paga regolarmente i finanziamenti con Medio Credito e Invitalia.

Intanto io vado sempre più in difficoltà non riuscendo a trovare un secondo lavoro e affrontare spese improvvise come rottura caldaia, rottura testata dell'auto, spese mediche molto dispendiose (perché probabilmente dovuto al forte stress mi diagnosticano delle ulcere al colon che mi portano molti problemi di salute) e

alla fine del 2023 chiedo un piccolo prestito a Cofidis di 4000 per cercare di rialzarmi, tutti prestiti che pago puntualmente senza alcun ritardo fino a luglio 2024 dove non riesco più a far fronte a tutto e per di più ciliegina sulla torta per motivi familiari litigo con mio fratello e decido di non pagare più i prestiti che ho fatto per lui.

Oggi mi ritrovo con bollette arretrate del gas, condominio arretrato, non riesco a pagare le rate delle finanziarie tranne che il Mutuo e la cessione del quinto che da sole ammontano a 1100€ che pago regolarmente perché non posso lontanamente immaginare di dover vendere casa, l'unica cosa buona che sono riuscito a fare nella mia vita per i miei figli.

Io ho intenzione di pagare come sempre fatto, la mia storia creditizia lo dimostra, ma per scelte sbagliate obbligate e sfortuna non sono in condizioni di farlo, l'accesso a questa procedura di sovraindebitamento è la mia ultima possibilità prima della fine".

RIEPILOGO FINANZIAMENTI

BANCA	DATA EROGAZIONE	IMPORTO	RATA	DESTINAZIONE	Rimborso Data	IMPORTO RIMBORSATOMI
PREXTA	21/03/2022	30.000 €	300 €	[REDACTED]	AL 10/10/24 NON CI SONO INSOLUTI	5.000 €
PREXTA	28/09/2022	24.000 €	341 €	[REDACTED]	al 01/03/2024	4.500 €
AGOS	16/01/2023	7.000 €	203 €	[REDACTED]	al 01/04/2024	1.200 €
COFIDIS	30/10/2023	4.000 €	100 €	[REDACTED]	al 30/09/2024	600 €
ING DIRECT	2016	130.000 €	VARIABILE ATTUALMENTE 800 ca	Acquisto prima casa	MUTUO 30 ANNI, NON CI SONO INSOLUTI	
MICROCREDITO	2023	27.500 €	530 €	FINANZIAMENTO DI IMPRESA FRATELLO	NON CI SONO INSOLUTI	
INVITALIA	2024	30.000 €	500 €	FINANZIAMENTO DI IMPRESA [REDACTED]	NON CI SONO INSOLUTI	
NOTE	IL 90% DEI RIMBORSI RICEVUTI DA MIA FRATELLO SONO TRACCIATI IN ESTRATTO CONTO, 10% CONTANTI					

In particolare, dall'analisi delle poste debitorie emerge che esse sono per la maggior parte derivanti da prestiti personali.

Tale situazione di squilibrio patrimoniale, esistente da alcuni anni, ha contribuito a far aggravare lo stato di sovraindebitamento della proponente.

Ai sensi dell'art. 69 comma 1 CCII, la domanda di ristrutturazione dei debiti è inammissibile se il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Ad avviso della scrivente, la finalità dello strumento giuridico in questione, insieme a quello della esdebitazione del debitore incapiente è perseguire un obiettivo sociale, in grado di calmierare la povertà e attenuare le tensioni sociali, restituendo al mercato un soggetto accorto ossia meritevole.

Quindi si ha meritevolezza quando non ricorrono atti in frode e quando il sovraindebitamento si è formato senza dolo o colpa grave dove:

per colpa grave il debitore ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente;

per dolo quando l'obbligazione sproporzionata sia stata assunta consapevolmente o addirittura appositamente.

Quindi il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano di ristrutturazione del debito era ed è quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla banale diligenza di un consumatore inesperto (colpa lieve).

Nella fattispecie in esame si ritiene che non sussistano colpa grave, malafede o frode. Pertanto, la situazione debitoria complessiva con indicazione dei relativi privilegi viene riportata nella seguente tabella:

Creditore / Rapporto Finanziario	decorrenza	scadenza	Importo originario	Chirografo	Debito residuo
Ing Bank N.V. mutuo n. 70600221686	14/03/16	01/12/46	130.000,00		101.921,06
Agos Ducato credito revolving	02/05/17			7.143,00	7.143,00

Confidis credito revolving	14/05/21		1.500,00	896,44	896,44
Prexta prestito personale n. 2275430	01/03/22		36.000,00	25.213,00	24.402,00
Prexta prestito personale n. 1023098	26/09/2022		24.000,00	21.017,90	21.017,90
Mediocredito prestito n. 2361	19/05/23	25/05/29	38.304,00	29.853,00	20.891,26
Unicredit – Invitalia	30/06/2023	31/12/2030	24.000,00	29.386,36	5.877,72
Confidis prestito n. 1633018	26/10/23	15/11/28	4.000,00	4.679,48	4.679,48
Finitalia Carta di credito	13/10/23		2.500,00	380,00	380,00
Agenzia delle Entrate	12/10/24				383,03
Tassa automobilistica 2018					
Napoli obiettivo valore Tari 2016-2021-2023 Fermo amministrativo	26/06/24				853,04
Comune di Napoli Servizio IMU-TARI	21/10/2024				1.651,00
TOTALE					190.095,93

Totale debitoria: € 190.085,93

Tale valore può essere, dunque, considerato rispondente alla realtà.

8. Verifica del merito creditizio e meritevolezza

Il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza (CCII), all'art. 68, terzo comma, prevede che "l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita."

In capo all'ente finanziatore, dunque, vi è l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest'ultimo far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava già al momento della stipula del contratto di finanziamento.

In questo senso, già propendevano prima della Riforma le pronunce del Tribunale di Napoli (ad es. il Dott. Nicola Graziano, con l'ordinanza del 21 ottobre 2020 ha osservato che un ruolo fondamentale – per far propendere all'omologa del piano – è svolto dalle società di finanziamento per quanto attiene alla valutazione del c.d. merito creditizio ex art. 124 bis TUB per cui è da ritenersi sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le banche hanno continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all'art.124-bis del Testo Unico Bancario, che impone alle stesse la verifica del merito creditizio. Di conseguenza, il Tribunale ha statuito che "La valutazione del merito creditizio da parte degli istituti di credito sarebbe stata elemento idoneo a rafforzare a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla meritevolezza del debitore.")

Stessi principi venivano adottati anche da altri Tribunali quali, ad esempio, le pronunce del Tribunale di Rimini e di Napoli Nord, ove si legge "l'art. 124 Tub, prevede, in caso di ricorso al credito, l'automatica consulenza finanziaria dell'intermediario, quindi nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale nel richiedere l'accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, l'attività di consulenza dovuta dall'intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante" (Tribunale di Napoli Nord III sez. Civile, Giudice Rabuano, estratto dal provvedimento di omologa del 4.11.2019).

Pertanto, l'art. 12 bis co. 3, secondo cui il Giudice, ai fini dell'omologa del piano, deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, deve essere letto in modo coordinato con il citato art. 124 bis co. 1 TUB, ai sensi del quale: "Prima della conclusione del contratto di credito, il

finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.

Il Legislatore prevede, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire dal cliente e tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il mutuo. La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.

Orbene, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento se non vi sia il merito creditizio.

Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l'art. 124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario. Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è previsto dalla legge la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore. Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto l'intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio.

Nello stesso senso si pone la previsione del comma 2, dell'art. 69 del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che, in linea con la legge delega, stabilisce sanzioni processuali al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato; il suddetto creditore – finanziatore, non potrà presentare osservazioni al piano né proporre reclamo, avverso l'omologazione, men che meno far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. In tal senso, dunque, che nel nuovo Codice della C.I. risulta prevista una sorta di mitigazione del requisito della meritevolezza rispetto alla Legge n. 3/2012.

Si ritiene, altresì, che per completare l'indagine in ordine al requisito della meritevolezza, occorrerebbe anche verificare il comportamento del creditore.

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto "disperato" a fare richiesta di accesso al credito.

Invero, i dati ed i fatti esposti confermano una concreta diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni. Dall'analisi della documentazione depositata emerge, comunque ed in ogni caso, che il comportamento del debitore non costituisca atto in frode ai creditori, laddove per "atto in frode" si intende quell'atteggiamento, con valenza ingannevole, che lascia presupporre che il debitore, nell'accedere al credito, abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Gli elementi da considerare, per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- importo del finanziamento in verifica;
- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;
- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;
- scala di equivalenza ISEE, pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare - 1,57 per 2 componenti - 2,04 per 3 componenti - 2,46 per 4 componenti - 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare.

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli, 0,35 in caso di 4 figli, 0,5 in caso di almeno 5 figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei

mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;

c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo, ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del DPR n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a sé stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

□ assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare.

In tal senso, considerato che il reddito medio mensile della famiglia Di Mare era dal 2017 al 2023 in media pari ad euro 1.273,00 e che al momento dei finanziamenti il nucleo familiare si componeva di n. 4 persone, di seguito si analizza il merito creditizio per ciascun finanziamento effettuato:

1. ING BANK N.V. mutuo n. 70600221686 sottoscritto in data 14.03.2016 per euro 130.000,00 con 360 rate mensili da € 567,00 per un importo complessivo di € 183.000,00 debito residuo € 102.228,91;

(A) Assegno sociale anno 2017	€ 507,42
Componenti nucleo familiare	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012 (nucleo 4 persone con figli minorenni)	2,46
(D) Reddito mensile netto disponibile (Busta paga gennaio 2016)	€ 1.349,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 1.248,25
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti	0

(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 100,74
(I) G-/ +H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€ - 466,26

Si evidenzia che la Banca ING N.V. ha erogato il mutuo n. 70600221686 violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII.)

2. Prexta spa Gruppo Banca Mediolanum prestito personale n. 2275430 Cessione del Quinto dello stipendio di € 36.000,00 (capitale più interessi) stipulato in data 01/03/2022, con rimborso di 120 rate da € 300,00 mensili, debito residuo n. 96 rate;

(A) Assegno sociale anno 2022	€ 468,28
Componenti nucleo familiare	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012 (nucleo 4 persone con figli minorenni)	2,46
(D) Reddito mensile netto disponibile (Busta paga gennaio 2022)	€ 1.881,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 1.151,96
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti	€ 567,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 162,04
(I) G-/ +H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€ - 137,96

Si evidenzia che la Banca Prexta Group ha erogato il prestito personale n. 2275430 – cessione del quinto - violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII.)

- N. Prexta spa Gruppo Banca Mediolanum prestito personale n. 1023098 (coobligato [REDACTED]) Cessione del Quinto dello stipendio, di € 24.000,00 stipulato in data 23/09/2022, con rimborso di 96 rate da € 340,73, debito complessivo euro 29.386,36, debito residuo n. 96 rate € 25.213,00;

(A) Assegno sociale anno 2022	€ 507,42
Componenti nucleo familiare	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012 (nucleo 4 persone con figli minorenni)	2,46
(D) Reddito mensile netto disponibile (Busta paga gennaio 2022)	€ 1.881,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 1.151,96
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti	-€ 867,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	0
(I) G-/ +H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€ - 478,69

Si evidenzia che la Banca Prexta Group ha erogato il prestito personale n. 1023098 – cessione del quinto coobligato- violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII.)

- O. Confidis prestito n. 1633018 stipulato in data 26/10/2023 di euro 4.000,00 durata 60 mesi con rate mensili di € 89,00 debito complessivo € 5.340,00 debito residuo € 4.679,48;

(A) Assegno sociale anno 2023	€ 534,41
Componenti nucleo familiare	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012 (nucleo 4 persone con figli minorenni)	2,85
(D) Reddito mensile netto disponibile (Busta paga gennaio 2022)	€ 1.499,00

(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 1.523,06
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti	€ 1.207,73
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 0
(I) G-/ +H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€

Si evidenzia che il prestito Cofidis n. 1633018 è stato concesso - violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII.)

7. Atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni

Nel periodo considerato non risultano atti di disposizione effettuati dal ricorrente.

In merito alla solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni, la verifica della centrale rischi ha permesso di evidenziare che, nei limiti delle loro possibilità, gli istanti hanno sempre operato secondo buona fede.

3. Eventuali atti del debitore impugnati dai creditori

Ad oggi non vi sono le seguenti procedure in atto:

a. 9. Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili

L'art. 6 CCII detta le regole della prededucibilità dei crediti:

- a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;

Pertanto i compensi dell'OCC, come da preventivo sottoscritto e allegato, sono pari ad € 7.737,85 oltre Iva ed accessori inclusi e che come da regolamento, le somme saranno versate seguendo la seguente rateizzazione

4. € 200,00 quale acconto istanza nomina gestore al Organismo COA di Napoli;
5. il 100% per i costi OCC pari ad € 7.737,85 oltre accessori inseriti nel piano.

Esposizione della proposta e valutazione della probabile convenienza

Alla luce di tutto quanto esposto, gli istanti, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propongono una riformulazione della propria posizione debitoria, sulla scorta del seguente piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore:

- Pagamento dei compensi OCC al 100,00% come da art. 6 CCII, pari ad € 7.737,85;
- Pagamento dei compensi assistenza tecnica di parte al 75,00% come art. 6 CCII pari ad € 3.364,50;
- Pagamento credito privilegiato immobiliare ING NV banca al 100% pari ad € 102.228,91;
- Pagamenti ADER Napoli, Comune di Napoli, Napoli Obiettivo Valore privilegio al 100,00%;
- Pagamento crediti chirografari quali: Carta Ego Credito Emiliano, Agos ducato credito revolving, Cofidis, Prexta prestito personale, Mediocredito, Cofidis prestito, Finitalia al 20,00%.

QUADRO SODDISFAZIONE CR EDITORI					
	Creditore / Rapporto Finanziario	Debito residuo	Rientro	Riduzione	% pagamento
	Compenso OCC	€ 7.737,85	€ 7.737,85	0	100,00%
	Compenso assistenza tecnica di parte	€ 4.486,00	€ 3.364,50	€ 1.121,50	75,00%
	ING BANK	€ 101.921,06	€ 101.921,06	€ 0	100,00%
	Comune di Napoli	€ 1.651,00	€ 1.651,00	€ 0,00	100,00%
	Napoli Obiettivo Valore	€ 853,04	€ 853,04	€ 0,00	100,00%
	AGE	€ 383,03	€ 383,03	€ 0,00	100,00%

Agos Ducato	€ 7.143,00	€ 1.428,60	€ 5.714,40	20,00%
Cofidis	€ 896,44	€ 179,28	€ 717,15	20,00%
Prexta	€ 24.402,00	€ 4.880,40	€ 19.521,60	20,00%
Prexta	€ 21.017,90	€ 4.203,58	€ 16.814,32	20,00%
Mediocredito	€ 20.891,26	€ 4.178,25	€ 16.713,00	20,00%
Unicredit - Invit	€ 5.877,72	€ 1.175,54	€ 4.702,17	20,00%
Cofidis	€ 4.679,48	€ 935,89	€ 3.743,58	20,00%
Finitalia	€ 380,00	€ 76,00	€ 304,00	20,00%
				735,00%
TOTALE	202.319,78	€ 132.968,02	€ 69.351,72	52,55%

TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: euro € 132.968,02.

ARCO TEMPORALE SODDISFAZIONE IMPEGNI: 10,25 anni circa (123 mesi circa)
ed una disponibilità di euro 1.100,00 mensili.

Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute alla data del 10.05.2025:

Creditore / Rapporto Finanziario	Importo	Rata	Numero rata/Importo rata	Totale
Compenso OCC	€ 7.737,85	dalla rata n. 1 alla rata n. 105	n. 105 rate da € 73,43	€ 7.710,15
		rata n. 106	n. 1 rata da € 27,70	€ 27,70
Compenso assistenza tecnica di parte	€ 3.364,50	dalla rata n. 1 alla rata n. 105	n. 105 rate da € 31,92	€ 3.351,60
		rata n. 106	n. 1 rata da € 12,90	€ 12,90
ING BANK	€ 101.921,06	dalla rata n. 1 alla rata n. 105	n. 105 rate da € 967,23	€ 101.559,15
		rata n. 106	n. 1 rata da € 22,18	€ 361,91

Comune di Napoli	€ 1.651,00	dalla rata n. 1 alla rata n. 105	n. 105 rate da € 15,68	€ 1.646,40
		rata n. 106	n. 1 rata da € 22,18	€ 4,40
Napoli Obiettivo Valore	€ 853,04	dalla rata n. 1 alla rata n. 105	n. 105 rate da € 8,09	€ 849,45
		rata n. 106	n. 1 rata da € 3,59	€ 3,59
AGE	€ 383,03	dalla rata n. 1 alla rata n. 105	n. 105 rate da € 3,64	€ 382,20
		rata n. 106	n. 1 rata da € 0,83	€ 0,83
Agos Ducato	€ 1.428,60	dalla rata n. 107 alla rata n. 122	n. 15 rate da € 92,12	€ 1.381,80
		rata n. 123	n. 1 rata da € 46,8	€ 46,80
Cofidis	€ 179,28	dalla rata n. 107 alla rata n. 122	n. 15 rate da € 11,56	€ 173,40
			n. 1 rata da €	€ 5,88
Prexta	€ 4.880,40	dalla rata n. 107 alla rata n. 122	n. 15 rate da € 314,72	€ 4.720,88
		rata n. 123	n. rata da € 159,51	€ 159,51
Prexta	€ 4.203,58	dalla rata n. 107 alla rata n. 122	n. 15 rate da € 271,07	€ 4.066,05
		rata n. 123	n. 1 rata da € 137,53	€ 137,53
Mediocredito	€ 4.178,25	dalla rata n. 107 alla rata n. 122	n. 15 rate da € 269,44	€ 4.041,69
		rata n. 123	n. 1 rata da € 136,65	€ 136,65
Unicredit - Invit	€ 1.175,54	dalla rata n. 107 alla rata n. 122	n. 15 rate da € 75,80	€ 1.137,12
		rata n. 123	n. 1 rata da € 67,09	€ 38,42
Cofidis	€ 935,89	dalla rata n. 107 alla rata n. 122	n. 15 rata da € 60,35	€ 905,30
		rata n. 123	n. 1 rata da € 56,80	€ 30,59
Finitalia	€ 76,00	dalla rata n. 107 alla rata n. 122	n. 15 rate da € 4,90	€ 73,51
		rata n. 123	n. 1 rata da € 4,46	€ 2,50
TOTALE	€ 132.968,02			€ 132.967,91

Gli importi differiscono per decimi a seguito di arrotondamenti nei calcoli.

Dettaglio pagamento per ogni singolo creditore:

8. FATTIBILITA' DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E PROBABILE CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

8.1 Fattibilità

Attualmente le entrate nette mensile dei proponenti sono costituite:

- stipendio del sig. [REDACTED] quale lavoratore dipendente a contratto a tempo indeterminato pari ad € 2.184,00 circa mensili per 13 mensilità;
- Atteso le spese necessarie del nucleo familiare sono state quantificate in € 1.250,00 (le stesse possono essere considerate congrue visto la composizione del nucleo familiare);
- Il sig. Di Mare può mettere a disposizione della procedura euro 1.100,00 mensili;
- Inoltre si precisa che il sig. [REDACTED] è sempre stato regolare nelle rate pagate del mutuo intrattenuto con ING Bank.

Il piano risulta fattibile.

8.2 valutazione di mercato ed alternativa liquidatoria

- valutazione di mercato

Ai sensi dell'art. 67 comma 3 del CCII i è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

Secondo la giurisprudenza di merito, è possibile omologare "il piano del consumatore che preveda il pagamento del creditore ipotecario in misura pari al valore attuale di mercato dell'immobile su cui grava la garanzia ipotecaria, tenuto conto che il mercato di riferimento andrebbe individuato in quello degli immobili all'asta e che la vendita del bene all'interno della procedura esecutiva potrebbe consentire di incassare un importo inferiore rispetto a quello oggetto del piano, essendo ammissibili offerte inferiori di un quarto rispetto al prezzo posto a base d'asta" (Tribunale Napoli, 03 Marzo 2019; cfr. negli stessi termini, ex multis, Tribunale Bergamo, 13 novembre 2017, Tribunale di Campobasso 2/1/2020); La stessa Corte di Cassazione ha sottolineato l'opportunità di tener conto delle

peculiarità delle vendite forzate degli immobili esprimendosi nei seguenti termini: “non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Ciò accade, ad esempio, ogniquale volta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti. Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato” (Cassazione civile, sez. I, 28 Ottobre 2019, n. 27544);

Nel caso in cui il bene su cui insiste la causa di prelazione sia oggetto di una procedura di esecuzione coattiva individuale, occorre tener conto della circostanza che la stima del bene viene effettuata dall'esperto stimatore giudizialmente nominato in quella sede e, qualora siano già stati esperiti uno o più tentativi di vendita, il “valore di mercato” va più opportunamente individuato nel valore posto a base d'asta del prossimo (non ancora esperito) tentativo di vendita, con una possibile ulteriore decurtazione del 25%, così come previsto dall'art. 571 comma 2 c.p.c.;

Nel caso di specie, l'immobile è stato valutato dall'Agenzia del Territorio valo OMI come riportato al paragrafo 5 – Attivo per un valore commerciale di euro 112.400,00, considerando anche la valutazione di un Agenzia immobiliare, come da allegato la stessa ha valutato il bene per euro 105.000,00.

- Alternativa liquidatoria:

L'alternativa al deposito della proposta de quo sarebbe quella della liquidazione dei beni di proprietà dei proponenti.

Ebbene, come evidenziato nei paragrafi precedenti, il patrimonio attivo dei debitori è così composto:

ATTIVO	RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI	ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
Stipendio diretto	€ 132.968,02	€ 112.400,00
Costi della procedura esecutiva	Inclusi	- € 10.000,00
Totale	€ 132.968,02	€ 102.400,00
DIFFERENZA		+ € 30.568,02

Inoltre a garanzia del pagamento del credito ipotecario resta sempre in essere l'immobile in questione.

Con riferimento ai creditori chirografari, occorre effettuare una valutazione relativa all'attività per la sua realizzazione, considerando il margine di soddisfacimento, i tempi e i costi dell'azione esecutiva. Anche per quanto attiene il pignoramento presso terzi, occorre valutare i tempi non brevi relativi al soddisfacimento del creditore, atteso che l'esito della procedura non potrà che essere esiguo in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c. (per la somma eccedente il triplo dell'assegno sociale).

Insomma, i vari creditori per recuperare il loro credito dovrebbero intraprendere una serie di azioni esecutive finalizzate al pignoramento dei beni degli istanti. Ebbene, considerato che tali azioni durerebbero nel tempo, nell'accordo viene posta in evidenza la circostanza, che in considerazione del combinato disposto degli artt. 550 e 524 c.p.c., qualora si procedesse a più pignoramenti dello stesso bene, il quinto dello stipendio, ne potrebbe beneficiare solo il primo creditore, mentre gli altri si devono accodare (vedasi la Legge 132/2015). La regola difatti è che, in presenza di più creditori, bisogna distinguere in base alla natura dei crediti. Qualora la natura dei crediti sia la stessa, allora l'importo da pignorare non può superare un quinto delle somme e, non potendo essere autorizzati più pignoramenti contemporaneamente, si avrà, la regola del cosiddetto "accodo": in pratica il giudice autorizza il successivo pignoramento, ma il secondo creditore potrà iniziare a

soddisfarsi (prelevando il famoso “quinto” dalle somme percepite mensilmente) solo quando il creditore precedente sia stato pagato integralmente. Qualora invece i crediti vantati avessero natura diversa, allora sono possibili ulteriori pignoramenti dello stipendio oltre al primo, a condizione che, lo stipendio non scende al disotto della metà.

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dei creditori chirografari, è evidente che una procedura esecutiva immobiliare, ma anche una mobiliare, sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi, tempi e, soprattutto, per quanto attiene alla procedura immobiliare, per l'incognita relativa all'effettiva somma realizzata dalla vendita dell'unico bene immobile, che renderebbe particolarmente aleatoria la percentuale di soddisfacimento del territorio chirografario, atteso che sarebbe necessario il preliminare pagamento di tutte le spese in prededuzione.

È evidente che, i proventi dell'alternativa liquidatoria siano insufficiente a coprire tutta la massa debitoria in considerazione che solo il creditore ipotecario vanta un credito di € 101.921,06. Pertanto non ci sarebbe nessuna utilità per i creditori privilegiati mobiliari e per i creditori chirografari.

11. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata
Pertanto alla luce di quanto fin qui riportato e

Rilevato

- che la proposta di piano di ristrutturazione del debito permette alla scrivente di esprimere un giudizio, lo scrivente Gestore della Crisi

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

circa la probabile convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ai fini del perfezionamento della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione del debitore, la scrivente è tenuta, inoltre, a rilasciare giudizio di completezza del deposito dei documenti richiesti dalla legge. A conclusione della presente relazione la sottoscritta,

rilevato

- che è stata esaminata la proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti

- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda in parola;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati e delle notizie fornite dal debitore con le informazioni reperite dalle banche dati pubbliche e dai dati e notizie messi fornite dai creditori;

ritenuto

- che i controlli e le verifiche eseguite consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che i dati esposti nella domanda di Piano di ristrutturazione dei debiti trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori;
- che l'elenco analitico dei beni di proprietà degli istanti risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del sovraindebitato;
- che l'elenco dei creditori riportato nel piano individua correttamente i soggetti interessati dalla procedura, l'ammontare dei loro crediti e le cause di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento ai creditori indicati nella domanda di Piano di ristrutturazione dei debiti non siano ragionevoli o non attuabili;

Rileva che i pagamenti previsti dal piano consentono l'integrale pagamento delle spese prededucibili, dell' mutuo ipotecario, AGE, nonché una percentuale dei creditori chirografari.

Napoli, lì 9 giugno 2025

Il Gestore
Dott.ssa Giovanna Bifulco

Si allega:

1. Istanza nomina del Gestore da parte dell'Organismo COA di Napoli e proposta del debitore;
2. Accettazione quale OCC;
 - 2.1 Proposta del debitore;
 - 2.2 Relazione dell'OCC professionista incaricato;
3. [redacted] Carta d'identità e codice fiscale del [redacted];
4. Certificato di residenza storico e certificato stato di famiglia e certificato di matrimonio del Sig. [redacted];
5. Certificato Carichi pendenti e Casellario giudiziario per il Sig. [redacted];
6. Busta paga dal mese di marzo – aprile – maggio 2025 ed estratto INPS nucleo familiare del Sig. [redacted];
7. Attestazione ISEE al 13/01/25 del Sig. [redacted];
8. Modello 730 anni 2021-2022-2023 del Sig. [redacted];
9. Certificazione Unica 2022 del Sig. [redacted];
10. [redacted] Visura PRA in testa al Sig. [redacted];
11. [redacted] Conto corrente CREDEM dall'1.01.25 ed allo 05.05.25 del sig. [redacted];
12. Visura Mister Credit alla data del 12/11/2024 del sig. [redacted];
13. Scheda anagrafica professionale della Sig.ra [redacted];
14. Valutazione bene immobile;
15. Ispezione ipotecaria dell'immobile e Visura per il sig. [redacted];
16. Elenco Spese familiari;
17. Contratto di mutuo n. 70600221686 con la Ing bank N.V. stipulato in data 14.03.2016;
18. Estratto conto Agos Money al 30.09.24 del sig. [redacted];
19. Finanziamento Cofidis del 24/10/2023 del Sig. [redacted];
20. Contratti di finanziamento Prexta con cessione del quinto in data 08.03.24 del sig. [redacted];
21. Comunicazione Napoli Obiettivo Valore per iscrizione fermo amministrativo del 26/06/24 al Sig. [redacted];
22. [redacted] Avviso di pagamento TARI Acconto 2024 in data 19/07/24 del [redacted];
23. Estratto Agenzia delle Entrate in data 12/10/24 del Sig. [redacted];

24. Servizio IMU – Tari del 21.10.2024 del Comune di Napoli;
25. Finanziamento Invitalia: Fidejussione con Unicredit Spa (per il Sig. [REDACTED]
[REDACTED]) del 23.03.2023;
26. Precisazione del credito a mezzo PEC delle seguenti società: Agos Ducato SPA
del
30/09/24 – Prexta Spa del 10/09/24 – Cofidis;
27. Procura Avv. Ugo Fiore ed Avv. Antonio Felaco e pro forma compensi;
28. Contratto compenso OCC.

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SETTIMA CIVILE

Il Giudice dr Livia De Gennaro

a scioglimento della riserva assunta nella procedura nr 404/2025 di accordo di ristrutturazione

vista la relazione particolareggiata depositata dal professionista nominato e la proposta del piano del consumatore depositata dalla parte istante;

constatata la soddisfazione dei requisiti di legge e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;

letti gli atti e la documentazione allegata, emette la seguente

SENTENZA

Il ricorrente è debitore civile in condizione di sovraindebitamento ex art.2, comma 1, lett. c) D.Lgs.14/2019 trasfuso nel nuovo CCII e come da successive modifiche

La debitoria ammonta a circa 200 mila euro di cui 100 mila nei confronti di ING Bank, ed è un credito privilegiato in quanto sull'immobile del ricorrente vi è iscritta ipoteca a garanzia del finanziamento. Il finanziamento è stato contratto nel 2015 e ad oggi le rate sono tutte pagate.

Il finanziamento ha scadenza nel 2043. Il già menzionato credito privilegiato verrebbe pagato nella misura del 100% mentre i chirografari nella misura del 20%.

Il piano prevede un pagamento in 10 anni nella misura di € 1.100 mensili.

L'OCC ha rappresentato la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria sia rispetto ai tempi di scadenza e sia in rapporto al valore dell'immobile sito in Pianura che sulla base di una valutazione depositata in atti risulta pari ad euro 112.000.

Orbene, tenuto conto di quanto esposto nel piano e nella relazione particolareggiata, nonché delle integrazioni eseguite e depositate, devono ritenersi sussistenti i requisiti della omologazione con le precisazioni che seguono

Con riferimento al requisito della meritevolezza, non può non tenersi conto delle modifiche apportate sul punto dal Codice della crisi in base alle quali tale presupposto dovrà parametrarsi a diversi criteri.

Invero, l'art. 4 quater chiarisce che la meritevolezza va inquadrata nell'assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Infatti, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia "determinato la

situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode". Vi è dunque il passaggio dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, che sarà ora richiesta per l'omologa.

Il giudice, più nel dettaglio, non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovra indebitamento con colpa ma al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.

Considerato che gli elementi psicologici richiamati (colpa grave, malafede, dolo) a differenza della più lieve colpa sono di difficile inquadramento e ancor di più di difficile dimostrazione, è comprensibile come, il legislatore abbia inteso ampliare la platea di beneficiari della procedura.

Non basterà più che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovra indebitamento ma sarà necessario che lo stesso lo abbia fatto in maniera assai negligente (essendo richiesta la colpa grave ai fini del rigetto dell'omologa del piano del consumatore) in malafede o al fine di frodare i creditori.

Sulla base della documentazione depositata e delle informazioni rese dal ricorrente, o acquisite dai Gestori della Crisi, può ritenersi che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto dalla ricorrente, sia ragionevolmente attuabile essendo rispettosa della ratio della normativa sul sovra indebitamento .

Alla luce della nuova normativa può, dunque, affermarsi che la meritevolezza non dipende dal verificarsi di un evento non prevedibile (futuro e incerto) che abbia aggravato la situazione debitoria: il sovra indebitato non può essere infatti considerato(e non poteva esserlo neanche sotto la disciplina previgente) meritevole solo quando il debito esplode in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, scioccanti ed estrinseci (cd shock esogeno) .

La volontà del Legislatore della riforma (sia con il Codice della Crisi, sia con le successive modifiche/integrazioni apportate dai correttivi al Codice) è, invero, nel senso di eliminare definitivamente dallo strumentario giuridico i due parametri che più di tutti avevano creato enormi problemi per l'accesso alle procedure *de quibus*, vale a dire il primo ed il terzo del triplice test di meritevolezza, cioè la consapevolezza di contrarre un debito di difficile estinzione e la sproporzione tra il patrimonio ed il debito, che al contrario più spesso integra il mero requisito oggettivo di accesso.

Il Legislatore ha voluto concentrare l'attenzione dell'interprete sull'unico parametro valido, quello oggettivo, cioè l'aver colposamente determinato il sovra indebitamento, migliorandone peraltro l'impianto e specificandolo come segue: "ha determinato la

situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode” (art. 7, co. 2, ora art. 69, co. 1, CCII).

La voluntas legis è stata quindi quella di eliminare gli incerti parametri soggettivi, e di valorizzare come unico parametro quello oggettivo sicchè l’indagine dell’interprete deve essere circoscritta al parametro della causazione oggettiva del sovraindebitamento, e mediante comportamenti specifici, senza che si debba necessariamente accertare un evento futuro e imprevedibile come unico fatto giustificante il sovraindebitamento, cosa che già doveva escludersi in base alla legge come era scritta prima della riforma. Bisogna, in realtà, distinguere la situazione di sovraindebitamento in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi, che integra il requisito oggettivo per poter accedere alla procedura, dalla condotta che l’ha causata, che deve essere stata caratterizzata, per impedire l’accesso alla procedura stessa, da colpa grave, malafede o frode.

Questo è invero l’intento del Legislatore, di favorire l’accesso alle procedure di sovraindebitamento e, con esso, di favorire l’esdebitazione dando a tutti i debitori insolventi una seconda possibilità, per agevolarne il recupero al circuito produttivo, quindi al PIL nazionale con conseguente beneficio per la collettività.

Il favore per l’esdebitazione impone quindi una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si possa impedire al debitore di accedervi solo perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l’essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere

P.Q.M

OMOLOGA

La proposta di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. CCII presentato dal ricorrente nei termini di cui alla parte motiva del presente provvedimento

DISPONE

Che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità sopra indicate

Che l’OCC vigili sull’esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;

Che il piano sia pubblicato a cura dell’OCC

Per effetto dell’omologa ritenuta la sussistenza dei presupposti conferma di sospendersi ogni procedura esecutiva a carico di parte ricorrente.

Il Giudice

dr Livia De Gennaro